

RESOCONTO STENOGRAFICO

200ª SEDUTA

MARTEDI 14 MARZO 1989

Presidenza del Vicepresidente ORDILE

INDICE

Congedi	Pag. 7509
Commissioni legislative (Comunicazione di pareri resi)	7511
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	7510
(Comunicazione di invio alle competenti Commissioni legislative)	7511
«Norme per l'elevazione dei limiti di età per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e modifica dell'articolo 216 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali», (n. 124/A) (Discussione):	
PRESIDENTE	7521, 7522, 7531
CANINO*, Assessore per gli enti locali	7524
VIRLINZI (PCI)	7521
CAPITUMMINO (DC)	7522, 7525, 7531
BONO (MSI-DN)	7524
PEZZINO (DC)	7526
BARBA (PSI)*, Presidente della Commissione e relatore	7527, 7530
GUELI (PCI)	7527
RAGNO (MSI-DN)	7529
PARISI (PCI)*	7531
«Costituzione delle nuove province regionali» (561/A) (Discussione):	
PRESIDENTE	7532
BARBA (PSI), Presidente della Commissione e relatore	7532, 7536
NATOLI (PRI)	7532
ALTAMORE (PCI)*	7533
DAMIGELLA (PCI)*	7534
PIRO (DP)*	7534
LOMBARDO RAFFAELE (DC)*	7536
PEZZINO (DC)	7537
CANINO*, Assessore per gli enti locali	7537
(Richiesta di prelievo):	
PRESIDENTE	7521
CANINO*, Assessore per gli enti locali	7521

Governo regionale

(Comunicazione della situazione di cassa della Regione siciliana al 31 dicembre 1988) 7512

Interrogazioni

(Annunzio) 7512
 (Annunzio di risposte scritte) 7510
 (Comunicazione di risposte in Commissione) 7510
 (Rinvio dello svolgimento):

PRESIDENTE 7521

Mozione

(Determinazione della data di discussione):

PRESIDENTE 7520
 CHESSARI (PCI) 7521
 CANINO*, Assessore per gli enti locali 7521

Allegato

Risposte scritte ad interrogazioni:

Risposte scritte dell'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, alle interrogazioni:

- numero 658, degli onorevoli Guei ed altri 7539
 - numero 1113, degli onorevoli D'Urso ed altri. 7540

(*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 10,20.

PIRO, segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo: l'onorevole Purpura per tre giorni a

decorrere da oggi; l'onorevole Coco per le sedute della corrente settimana e l'onorevole Ordile per le sedute di domani pomeriggio e di dopodomani.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che da parte dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione sono pervenute le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

numero 658: «Sollecita conclusione del concorso per aggiornatori nelle scuole medie bandito dall'Irrsae», degli onorevoli Gueli ed altri;

numero 1113: «Notizie sulle modalità applicative della legge regionale numero 93/1982 in riferimento al servizio di refezione scolastica e di doposcuola», degli onorevoli D'Urso ed altri.

Avverto che le risposte scritte ora annunziate saranno pubblicate in allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Comunicazione di risposte in Commissione ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che nella Commissione legislativa competente l'Assessore per la sanità ha risposto alle seguenti interrogazioni:

numero 673: «Intervento sostitutivo di sostegno all'iniziativa di volontariato sociale proposta dall'Apca (Associazione prevenzione cancro di Adrano)», a firma dell'onorevole Leanza Salvatore. L'onorevole Leanza si è dichiarato soddisfatto;

numero 877: «Avvio di indagine conoscitiva per accertare ed eliminare eventuali disfunzioni ed abusi nello svolgimento dei corsi di aggiornamento per i medici, organizzati dai competenti ordini professionali e dalle unità sanitarie locali», a firma degli onorevoli Palillo ed altri. L'onorevole Leanza Salvatore si è dichiarato soddisfatto;

numero 949: «Motivi del trasferimento alla Unità sanitaria locale numero 36 di Catania del primario della Divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Vittorio Emanuele della stes-

sa città», a firma degli onorevoli Gulino ed altri. L'onorevole Gulino si è dichiarato parzialmente soddisfatto;

numero 1095: «Iniziativa in favore degli infermieri psichiatrici transitati dai ruoli delle amministrazioni provinciali in quelle delle unità sanitarie locali», a firma dell'onorevole Leanza Salvatore. L'interrogante si è dichiarato soddisfatto;

numero 1113: «Accoglimento delle richieste della cittadinanza di Mazzarino per la migliore qualità dei servizi sanitari», a firma degli onorevoli Bartoli ed altri. L'onorevole Bartoli si è dichiarata parzialmente soddisfatta.

Comunico, altresì, che l'interrogazione numero 1247: «Indagine conoscitiva sull'operato del centro Villa Salvador in relazione alla presunta violazione della convenzione stipulata con la Unità sanitaria locale numero 38 di Giarre per il recupero di soggetti affetti da malattie psichiche», degli onorevoli D'Urso ed altri si è trasformata in interrogazione con richiesta di risposta scritta, per assenza degli interroganti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

«Costituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità» (673), dal Presidente della Regione (Nicolosi Rosario) su proposta dell'Assessore per la sanità (Alaimo);

«Provvedimenti urgenti per la lotta all'Aids nel territorio della Regione siciliana» (674), dal Presidente della Regione (Nicolosi Rosario) su proposta dell'Assessore per la sanità (Alaimo);

«Provvedimenti per la sdemanializzazione di terreni gravati da usi civici nel comune di Bronte» (675), dagli onorevoli Leanza Salvatore, Firrarello, Gulino;

«Avvio al lavoro di ex tossicodipendenti e carcerati» (676), dagli onorevoli Grillo, Burton, Ordile, Gueli;

«Intervento per la tutela e la valorizzazione della frutta secca prodotta in Sicilia e per il potenziamento delle strutture di commercializ-

zazione» (677), dagli onorevoli Leanza Salvatore, Piccione, Leone, Palillo, Stornello, Mazzaglia, Barba, Sardo Infirri,
in data 8 marzo 1989;

«Norme per il settore agricolo» (678), dal Presidente della Regione (Nicolosi Rosario) su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste (La Russa);

«Autorizzazione ai comuni perché provvedano ai servizi di pulizia, manutenzione e sorveglianza delle spiagge e delle zone costiere frequentate per balneazione ed elioterapia» (679), dagli onorevoli Tricoli, Cusimano, Bono, Cristaldi, Paolone, Ragno, Xiumè,
in data 13 marzo 1989.

Comunicazione di pareri resi.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati resi dalle Commissioni legislative competenti i seguenti pareri:

«Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali e istituzionali»

Legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, articolo 46, comma secondo. Settori economici rappresentati nelle giunte delle Camere di commercio (291),

reso in data 1 marzo 1989.

«Industria, commercio, pesca e artigianato»

Crias - Delibera commissariale numero 822/2 del 10 ottobre 1988. Criteri di concessione dei finanziamenti artigiani di credito di esercizio per l'anno 1989 (487),

reso in data 2 marzo 1989.

«Igiene e sanità, assistenza sociale»

Unità sanitaria locale numero 4 di Mazara del Vallo. Richiesta autorizzazione trasformazione posti vacanti in organico (532);

Unità sanitaria locale numero 4 di Mazara del Vallo. Richiesta autorizzazione trasformazione posti vacanti in organico (533),
resi in data 1 marzo 1989;

Unità sanitaria locale numero 41 di Messina. Richiesta autorizzazione modifica trasformazione posti (501);

Unità sanitaria locale numero 61 di Palermo. Richiesta autorizzazione trasformazione posti vacanti in organico (534);

Unità sanitaria locale numero 58 di Palermo. Attivazione funzionale del padiglione per detenuti ammalati nel presidio ospedaliero «Civico e Benfratelli» (541);

Legge regionale 26 marzo 1986, numero 16. Attivazione dei centri per la diagnosi precoce di patologia ereditaria. Incremento organici (542);

Lotta all'Aids. Potenziamento e ristrutturazione della rete infettivologica siciliana (543),
resi in data 7 marzo 1989.

Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati inviati alle competenti Commissioni legislative:

«Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali e istituzionali»

«Provvedimenti per i lavoratori stagionali dipendenti dall'Azienda autonoma delle terme di Sciacca» (646), d'iniziativa parlamentare.

«Lavori pubblici, urbanistica, comunicazioni, trasporti, turismo e sport»

«Necessità ed urgenza di intervento agevolato sul connettivo abitativo del centro storico di Noto» (654), d'iniziativa parlamentare, parere quarta e sesta Commissione;

«Proroga del termine di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1988, numero 7» (656), d'iniziativa parlamentare,

trasmessi in data 7 marzo 1989;

«Norme per la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo del comune di Erice e nuova delimitazione dei confini tra il comune di Erice e quello di Trapani» (659), d'iniziativa parlamentare, trasmesso alla prima Commissione per l'esame congiunto, parere sesta Commissione, trasmesso in data 13 marzo 1989;

«Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione»

«Contributi all'Arces ed all'Istituto scientifico internazionale di ricerche scientifiche, quale concorso della Regione siciliana alle attività ordinarie» (655), d'iniziativa parlamentare;

«Aumento del contributo in favore dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, numero 34» (657), d'iniziativa parlamentare, trasmessi in data 7 marzo 1989.

Comunicazione relativa alla situazione di cassa della Regione siciliana al 31 dicembre 1988.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione, in data 6 marzo 1989, ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47, la situazione di cassa al 31 dicembre 1988.

Avverto che copia del documento è stata trasmessa alla Commissione legislativa «Finanza, bilancio e programmazione».

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

PIRO, segretario f.f.:

«All'Assessore per la sanità, premesso che, da moltissimi mesi ormai, l'Unità sanitaria locale numero 32 di Adrano - Biancavilla - Santa Maria di Licodia versa in uno stato di grave disservizio e abbandono a causa della impossibilità dell'assemblea di eleggere il comitato di gestione;

considerato che:

— appare evidente che i consiglieri dell'assemblea sono sottoposti a giochi e pressioni "esterne" non accettabili, e quindi appare evidente, alla luce dei fatti di cronaca incresciosi di venerdì 3 marzo 1989, che si arrivi nell'immediato alla elezione del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale numero 32;

— appare opportuno, intanto, occuparsi dei problemi più immediati dell'utenza che

sono quelli dell'organizzazione e dell'efficienza delle strutture sanitarie e dei servizi operanti nel territorio di competenza;

— con provvedimento assessoriale è stato nominato un commissario *ad acta* con il compito di porre in essere atti amministrativi rientranti nella sfera dell'ordinaria amministrazione;

valutato che tale situazione di caos non può passare inosservata e che si appalesa urgente e necessaria l'adozione di adeguati e rigorosi provvedimenti atti a colmare il vuoto di potere gestionale e amministrativo dell'Unità sanitaria locale numero 32;

per sapere:

— quali iniziative sono state intraprese o si intendano intraprendere in merito per risolvere una condizione assai incredibile, sotto il profilo gestionale e assistenziale, in cui versa l'importante Unità sanitaria locale numero 32;

— se sono state riscontrate, inoltre, responsabilità da parte dell'attuale presidente dell'assemblea in ordine all'eventuale mancato adempimento dei propri doveri di ufficio, e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendano adottare;

— infine, se non si intenda procedere alla nomina di un commissario *ad acta* con urgenza, al fine di riportare alla normalità la gestione amministrativa dell'Unità sanitaria locale numero 32» (1502).

SUSINNI.

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

— la società cooperativa "Alfa Ecologia" con sede in Enna ha presentato al comune di Enna un progetto per la costruzione di un impianto per la termodistruzione di rifiuti ospedalieri provenienti da varie regioni d'Italia;

— tale impianto dovrebbe essere allocato in contrada "Ciaramito la Piana" ricadente in territori su cui insiste competenza urbanistica dei comuni di Valguarnera, Assoro ed Enna;

— tra i rifiuti da trattare sono compresi parti anatomiche, rifiuti di medicazione e provenienti da laboratori radiologici e farmaceutici definiti, questi ultimi, pericolosi dalla delibera del C.I. del 27 luglio 1984;

— si desume, quindi, che la termodistruzione e la qualità dei fumi della combustione rientrerebbe nell'ipotesi prevista dalla legge numero 915 del 1983 che li definisce di "grave pericolo";

— in Italia esistono soltanto tre impianti di incenerimento di rifiuti ospedalieri, mentre quello progettato sarebbe il quarto ove dovrebbe essere termodistrutto il 17 per cento dei rifiuti pericolosi dell'Italia meridionale;

— il progetto trovasi all'esame della Commissione "Ambiente" di codesto Assessorato per il prescritto parere;

per sapere:

— se non ritiene di dover esprimere parere negativo, in quanto l'iniziativa non rientra nel piano regionale dei siti da adibire alla termodistruzione dei rifiuti ospedalieri;

— se non ritenga, nell'esprimere il parere, di dovere tenere conto dei pronunciamenti "a contrario" del Consiglio comunale di Valguarnera e dell'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale numero 19 di Enna;

— se non ritenga di dover acquisire il parere delle associazioni ambientaliste e delle popolazioni interessate attraverso il parere dei propri organi elettivi (consigli comunali della zona e consigli provinciali);

— se non ritenga che la destinazione d'uso del territorio ennese, ognora «granaio d'Italia», debba essere modificato a «pattumiera d'Italia»;

— se non ritenga che una simile ipotesi, oltre a compromettere un processo di sviluppo delle aree interne, così come previsto dal Pim e dalla legge regionale sulle zone interne numero 26 del 1988 e dal dibattito che l'ha preceduta, non sia di grave nocumento per la salute pubblica;

— se non ritenga di fornire adeguate istruzioni per impedire la realizzazione del progetto» (1503).

VIRLINZI.

«All'Assessore per l'agricoltura e le foreste, premesso che:

— la riserva naturale orientata dello Zingaro, la cui gestione è stata affidata all'Azienda

foreste demaniali della Regione siciliana, è sempre stata un simbolo delle battaglie ambientaliste e nel corso degli anni ha sempre più costituito fattore di enorme richiamo per il turismo nazionale ed internazionale;

— a ciò ha indubbiamente contribuito il fatto che la riserva ha un lungo fronte sul mare e che al suo interno si aprono bellissime cale e spiaggette, le quali, soprattutto nel periodo estivo, vengono ogni giorno letteralmente prese di assalto da migliaia e migliaia di visitatori e bagnanti;

— l'enorme afflusso di persone, che va regolato ma certamente non scoraggiato, pone dei problemi, alcuni dei quali ancora non risolti. Fra questi si segnalano:

a) la circolazione delle barche a motore e dei motoscafi anche nelle aree marine interdette dal regolamento della riserva;

b) l'esercizio di una vera e propria linea di motonavi che approdano e scaricano passeggeri sulla spiaggia dell'Uzzo;

c) l'impossibilità, per gli uomini della forestale, di potersi muovere con rapidità lungo la riserva per i compiti di vigilanza e di servizio antincendio;

d) la collegata impossibilità ad eventuali operazioni di soccorso di cui è facile ipotizzare la necessità nei giorni di grande affollamento della riserva;

per sapere:

— se non ritenga che l'acquisto di adeguati mezzi navali possa costituire una adeguata risposta alle esigenze evidenziate in premessa;

— quali motivi impediscono che l'Azienda delle foreste e la direzione della riserva possano essere dotati di tali imprescindibili supporti operativi» (1513).

PIRO.

«All'Assessore per l'industria, premesso che:

— la "Keller Spa", azienda del settore metalmeccanico, occupa nello stabilimento palermitano circa 550 lavoratori addetti alla produzione di carri e carrelli ferroviari, con committente principale l'Ente Ferrovie dello Stato, e che il 17 febbraio scorso ha convocato il consiglio di fabbrica per comunicare l'inizio delle

procedure di riduzione di personale riguardanti 150 lavoratori;

— il consiglio di fabbrica, nel quadro della contrattazione nazionale, aveva presentato nel maggio 1988 una piattaforma integrativa aziendale cui l'azienda ha risposto con chiari atteggiamenti antisindacali e con la strada del prendere tempo;

— le organizzazioni sindacali e il consiglio di fabbrica denunciano l'atteggiamento ricattatorio della direzione della "Keller" e ricordano che questo si verifica puntualmente da almeno 20 anni;

— i lavoratori della "Keller", fino al novembre scorso, avevano assunto un atteggiamento che garantiva la piena normalità non attuando scioperi e garantendo tutto lo straordinario richiesto;

per sapere:

— se è a conoscenza della grave situazione determinatasi presso la "Keller Spa";

— quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per garantire la libertà sindacale, la piena occupazione e l'immediata revoca dei licenziamenti» (1514).

PIRO.

«All'Assessore per la sanità, per sapere:

— se è a conoscenza del fatto che presso l'ospedale "Giglio" di Cefalù, unica struttura funzionante dell'Unità sanitaria locale numero 49, non è stata mai applicata la legge numero 194 sulla interruzione di gravidanza. Tutti i medici si sono infatti dichiarati obiettori di coscienza ed il comitato di gestione non ha mai provveduto alla istituzione del servizio.

Le cittadine residenti nei comuni di competenza dell'Unità sanitaria locale sono quindi obbligate al ricovero presso altre strutture ospedaliere, anche molto distanti dai centri di residenza.

È altresì evidente che, in assenza di un qualsivoglia servizio pubblico, molte cittadine siano costrette a ricorrere a strutture private se non, come appare assai probabile, a pratiche di aborto clandestino;

— se ritenga che l'Unità sanitaria locale numero 49 debba rimanere zona franca, dotata di extraterritorialità, per cui la pubblica Ammi-

nistrazione possa fare a meno di applicare una legge dello Stato;

— quali interventi intenda realizzare affinché, presso l'Unità sanitaria locale numero 49 di Cefalù, venga istituito l'indispensabile ed obbligatorio servizio di interruzione della gravidanza;

— se non ritenga in ogni caso indispensabile attivare provvedimenti in via sostitutiva» (1515).

PIRO.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per la sanità, premesso che con ordinanza presidenziale numero 24 del 27 gennaio 1989 è stata disposta l'utilizzazione, tramite termodistruzione, dell'inceneritore di via dei Cantieri di Augusta per lo smaltimento dei rifiuti solidi ospedalieri prodotti dai presidi ospedalieri Umberto I e Rizza di Siracusa;

considerato che detto inceneritore, condotto dalla cooperativa "Unione Marinara", è ubicato quasi all'interno del centro abitato di Augusta, e che a causa dei gravissimi effetti nocivi sullo stato di salute della popolazione, dopo vibratissime proteste della cittadinanza, è sul punto di cessare l'attività;

appreso che è stata autorizzata, con decreto assessoriale del 29 febbraio 1989, la costruzione di un nuovo inceneritore in località Punta Cugno in sostituzione di quello esistente, di gran lunga più grande e in atto scarsamente operante, la cui utilizzazione non potrebbe non produrre un ulteriore gravissimo attentato alla salute della popolazione che già paga, purtroppo, con un alto indice di morbidità e con un altrettanto alto tetto di mortalità (esiste una grave e nuova patologia con particolare incremento di neoplasie) gli effetti deleteri dei prodotti del catabolismo industriale degli insediamenti ivi ubicati;

per sapere:

— se l'Unità sanitaria locale numero 26 di Siracusa abbia inoltrato istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di termodistruzione dei propri rifiuti e, in caso affermativo, in quale area del territorio della provincia dovrebbe sorgere;

— quali motivazioni hanno indotto l'Unità sanitaria locale numero 26 di Siracusa a solle-

citare l'emanazione di un'ordinanza che disponesse lo smaltimento dei rifiuti solidi ospedalieri da essa prodotti nell'inceneritore dell'Unione Marinara di via dei Cantieri di Augusta;

— se sono a conoscenza che il precitato vecchio inceneritore, attrezzato per il solo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle navi in transito del porto di Augusta, non è idoneo, anche per espressa indicazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, allo smaltimento dei rifiuti solidi ospedalieri;

— se l'Unità sanitaria locale numero 26, da tempo inadempiente, abbia esperito tutte le possibilità tecnico-amministrative previste dalla legge per adeguarsi alla normativa in vigore e/o se imperterrita intenda continuare a violare la legge adottando provvedimenti estemporanei e deleteri per la salute pubblica;

— se non ritengano, alla luce dei fatti denunciati, questa decisione in palese contraddizione con le previsioni contenute nel piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

— se non intendano precisare l'orientamento del Governo regionale in merito all'utilizzazione dell'inceneritore di Punta Cugno che, per i gravissimi effetti che può produrre nei confronti della popolazione e dell'ambiente, non può essere sovraccaricato anche per lo smaltimento di notevoli quantità di rifiuti tossici e ospedalieri provenienti da ambiti territoriali molto distanti da Augusta» (1516). *(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza).*

SANTACROCE.

«All'Assessore per la sanità, per sapere:

— se risponda a verità la notizia riportata dalla stampa secondo cui un'apposita commissione istituita presso l'Assessorato avrebbe proposto la chiusura dell'ospedale "Rosina di Natale" di Pietraperzia;

— se sia a conoscenza che tale ospedale serve un bacino di utenza di circa trentamila persone che verrebbero pesantemente penalizzate e private di servizi primari che oltretutto, dopo il recente trasferimento dei nuovi locali, sono stati resi più funzionali;

— quali interventi immediati intenda adottare per scongiurare tale eventualità a tutela del

diritto della salute degli abitanti di Pietraperzia e Barrafranca» (1517).

CUSIMANO - VIRGA - XIUMÈ.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, in relazione allo scioglimento del consiglio di amministrazione e al commissariamento dell'Opera universitaria di Catania decisi dalla Giunta di governo;

per sapere:

— i reali motivi che hanno indotto il Governo della Regione a scegliere la strada del commissariamento e se ritengano tale decisione regolare e compatibile con l'autonomia universitaria;

— quali immediati interventi intendano adottare per superare la fase di precarietà ed incertezza seguita al trasferimento delle competenze in materia di diritto allo studio dallo Stato alla Regione avvenuto quattro anni fa, senza che a tutt'oggi il Governo della Regione abbia provveduto a regolamentarlo» (1518). *(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza).*

CUSIMANO - PAOLONE.

«All'Assessore per la sanità, per sapere:

— se sia a conoscenza che l'assemblea dell'Unità sanitaria locale numero 7 di Sciacca, eletta il 28 febbraio 1988, non è stata ancora posta nelle condizioni di procedere al rinnovo del comitato di gestione, per cui dopo lo svolgimento di quindici sedute la citata Unità sanitaria locale continua ad essere amministrata da un comitato di gestione composto da tredici elementi e non da sette, in aperta violazione della legge numero 20 del 1987;

— se non ritenga scandaloso il perdurare di tale situazione e non reputi, invece, di intervenire con urgenza, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, per accertare le responsabilità dei continui rinvii e procedere al rinnovo del comitato di gestione della Unità sanitaria locale numero 7» (1519). *(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza).*

CUSIMANO - CRISTALDI - VIRGA - XIUMÈ.

«All'Assessore per gli enti locali, per sapere:

— se sia a conoscenza di quanto è avvenuto al consiglio comunale di Biancavilla dove il sindaco, per impedire che venisse trattata una mozione di sfiducia, ha abbandonato l'aula prima di completare l'appello dei consiglieri, seguito dal segretario comunale;

— se non ritenga illegale il comportamento del sindaco e del segretario comunale;

— quali immediati interventi intenda adottare per assicurare l'agibilità, la civile convivenza e il rispetto della legalità al consiglio comunale di Biancavilla» (1520).

CUSIMANO - PAOLONE.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno, per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta in Commissione presentate.

PIRO, segretario f.f.:

«All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, considerato che:

— la Keller, adducendo il pretesto di presunti ammodernamenti impiantistici e di una riduzione dei carichi di lavoro, ha annunziato il licenziamento di numero 150 unità lavorative;

— tali annunziati licenziamenti coincidono con l'inasprimento della vertenza in corso da oltre 10 mesi per il rinnovo del contratto integrativo aziendale che vede la Keller su una posizione di intransigenza che impedisce qualsiasi accordo tra le parti e qualsiasi mediazione tentata dagli uffici pubblici preposti;

ritenuto il comportamento dell'azienda un ulteriore grave atto di intimidazione e di attività antisindacale che segue analoghi atti compiuti nel corso anche dell'attuale vertenza;

rilevato che tale comportamento antisindacale della Keller si manifesta pedissequamente in occasione di ogni vertenza sindacale aziendale, come dimostrato dalle stesse sentenze di condanna emesse dalla magistratura dal 1982 ad oggi (per parlare solo delle più recenti);

ritenuto inconcepibile un comportamento come quello della Keller cioè di una azienda che vive solo di commesse pubbliche e che ha avuto larghi benefici dalla legislazione regionale e nazionale;

per sapere quali iniziative sono state intraprese o intenda intraprendere per pervenire alla immediata revoca del provvedimento di licenziamento annunziato e per far sì che alla Keller si instaurino corretti rapporti di "relazioni industriali" e si pervenga alla soluzione della vertenza in corso» (1500). (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*).

COLOMBO - PARISI - COLAJANNI.

«All'Assessore per l'agricoltura e le foreste, premesso che:

— con decreto numero 860 del 26 ottobre 1977 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana numero 5 del 4 febbraio 1978) è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami a 240 posti di agente tecnico forestale nel ruolo del Corpo forestale della Regione siciliana;

— la graduatoria conseguente dopo l'effettuazione di tutte le prove e delle visite mediche è stata registrata alla Corte dei conti nel corso del mese di febbraio;

per sapere:

— quali sono i motivi che impediscono l'immissione in servizio dei vincitori del concorso;

— quali tempi si prevedono per le eventuali nomine e l'assunzione degli aventi diritto, visto che sono trascorsi già 11 anni e qualcuno potrebbe già aver maturato una età da pensione;

— se non ritenga indispensabile adoperarsi affinché venga coperta al più presto una grave carenza di organico, anche in considerazione delle recenti leggi approvate dall'Assemblea regionale siciliana che mirano all'accelerazione delle procedure concorsuali» (1501).

PIRO.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e all'Assessore per l'industria, per sapere:

— se siano a conoscenza del grave stato di disagio e di preoccupazione in cui vivono i la-

voratori della "Olivetti Spa" impegnati nei settori commerciali amministrativi e tecnici delle diverse province siciliane;

— se siano a conoscenza del fatto che la "Olivetti Spa", a fronte degli impegni assunti in sede di contrattazione nazionale di considerare strategica la presenza della società nel Mezzogiorno, per quanto riguarda la Sicilia, nel corso del decennio, ha ridotto la forza lavoro impegnata nei settori suindicati di circa il 40 per cento; e che tale riduzione ha comportato la soppressione di tutte le filiali provinciali con conseguente caduta di presenza sul piano dell'immagine, del mercato e dei servizi di assistenza ai clienti;

— in particolare, se siano a conoscenza del fatto che, per quanto riguarda Catania, la "Olivetti Spa" ha ridotto la forza lavoro, nel decennio, da circa 100 unità a circa 50 unità, imponendo ai dipendenti lo svolgimento di lavoro straordinario nonché un uso selvaggio della mobilità;

— se siano a conoscenza del fatto che proprio in questi giorni la "Olivetti Spa", dovendo procedere all'attuazione della cassa integrazione guadagni speciale per 118 unità su tutto il territorio nazionale, prevede di concentrare nella sola Regione siciliana il 23 per cento della stessa, investendo 28 lavoratori a quote di 1 unità in Campania, di 1 unità nel Lazio eccetera;

— se non ritengano che tale comportamento della "Olivetti Spa" possa in qualche modo conciliarsi con le sbandierate promesse di investimenti nel Sud e con gli impegni assunti dallo stesso Governo della Regione di incentivare la presenza delle imprese nazionali ad alto contenuto tecnologico nel nostro territorio;

— se non ritengano di procedere con la massima urgenza a promuovere un incontro tra i rappresentanti della "Olivetti Spa" e le organizzazioni sindacali al fine di verificare la reale volontà dell'azienda, garantire il diritto al lavoro dei lavoratori già in forse presso la stessa, nonché il pieno svolgimento dei diritti sindacali, quali premesse per un ulteriore sviluppo e qualificazione della presenza della "Olivetti" nel territorio della Regione siciliana» (1504).

LAUDANI - RISICATO - CONSIGLIO
- GULINO - D'URSO - DAMIGELLA.

«All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, richiamata l'interrogazione numero 1147 del 27 luglio 1988:

considerato che l'Assessore, nella seduta della sesta Commissione legislativa del 2 marzo 1989, non ha dato alcuna risposta in relazione al punto numero 2 dell'interrogazione;

per sapere se non intenda stabilire in via d'urgenza, con apposita circolare, che la vidimazione dei tesserini rosa, modello C/1, sia annotata lo stesso giorno in un registro dalle pagine bollate e numerate, ostensibile a tutti unitamente alle schede intestate ai lavoratori» (1505). *(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza).*

D'URSO - LAUDANI - DAMIGELLA
- GULINO.

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

— il sindaco del comune di Aci S. Antonio ha rilasciato in data 12 dicembre 1988 alla società Pat 2° la concessione edilizia per la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di tubi termoplastici in contrada "Volta Nespola";

— l'area sede dell'insediamento ricade nella zona agricola prevista dal vigente programma di fabbricazione;

— l'insediamento suddetto non rientra tra quelli ammessi nelle zone agricole dall'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71, e che tale disposizione legislativa prevale su qualsiasi norma regolamentare di contenuto contrario;

per conoscere:

— se non intenda intervenire con urgenza al fine di procedere all'annullamento della concessione palesemente illegittima;

— se non intenda ordinare immediatamente la sospensione cautelativa dei lavori ai sensi dell'articolo 53, comma 5, della legge regionale numero 71 del 1978» (1506) *(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza).*

D'URSO - LAUDANI - DAMIGELLA
- GULINO.

«All'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione e all'Assessore per gli enti locali, premesso che:

— recentemente, il comune di Caltagirone ha appaltato i lavori per la costruzione di una scuola elementare in località "Balatazze";

— l'edificio scolastico deve essere realizzato in un'area ricadente nell'azienda annessa all'Istituto professionale per l'agricoltura realizzata dalla Cassa per il Mezzogiorno;

— l'opera realizzata dalla Cassa per il Mezzogiorno (edificio scolastico ed annessa azienda agricola) è stata trasferita al comune di Caltagirone con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza del 16 novembre 1984 ai sensi e per gli effetti degli articoli 139 e 148 del testo unico 6 marzo 1978, numero 218, con la espressa statuizione che tale comune avrebbe iscritto la medesima nel proprio patrimonio indisponibile;

— la realizzazione della scuola elementare pregiudicherà in modo rilevante lo svolgimento dell'attività didattica del predetto Istituto, come denunciato dal suo Consiglio nella riunione del 17 gennaio 1989;

esiste la possibilità di localizzare la scuola elementare in un'area vicina a quella scelta e più idonea;

per sapere:

— se l'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione non intenda intervenire con urgenza affinché la scuola elementare in premessa indicata sia realizzata in un'area vicina a quella scelta, ma esterna rispetto all'azienda annessa all'Istituto professionale per l'agricoltura;

— se l'Assessore regionale per gli enti locali non intenda intervenire con urgenza al fine di imporre al comune il rispetto del vincolo di indisponibilità del bene» (1507). *(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza).*

D'URSO - LAUDANI - DAMIGELLA
- GULINO.

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, richiamate le interpellanze numero 718 del 13 marzo 1985 e numero 92 del 26 novembre 1986

e l'interrogazione numero 1307 del 25 novembre 1988;

considerato che:

— l'Assessore per il territorio e l'ambiente, rispondendo all'interpellanza numero 92 del 26 novembre 1986, ha dichiarato che l'Amministrazione avrebbe proposto ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima, numero 1048 del 1988, con la quale sono stati accolti i ricorsi proposti dal comune di S. Pietro Clarenza;

— il ricorso in appello non preclude la possibilità di chiedere l'annullamento del Piano regolatore del predetto comune ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, non apparendo affatto contraddittorio insistere nel giudizio amministrativo ed avanzare nel contempo la richiesta di annullamento al Governo, in quanto il giudizio amministrativo ha come oggetto la legittimità della nota assessoriale, mentre l'annullamento del piano ad opera del Governo avrebbe come oggetto la deliberazione consiliare di S. Pietro Clarenza, divenuta efficace per la mancata comunicazione nel termine del provvedimento di non approvazione del piano regolatore generale da parte della Regione;

— pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso in appello della Regione comporterebbe il medesimo effetto dell'annullamento d'ufficio da parte del Governo, sicché nessuna contraddizione sul piano logico sussisterebbe tra le due iniziative;

per sapere:

— se non intenda intervenire presso l'Avvocatura dello Stato perché questa chieda al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale la sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in premessa indicata;

— se non intenda nel contempo promuovere con assoluta urgenza l'annullamento da parte del Governo centrale del suddetto piano» (1508). *(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza).*

D'URSO - LAUDANI - DAMIGELLA
- GULINO.

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

— nel territorio del comune di Aci S. Antonio, tra Monterosso e Santa Maria La Stella, in gran parte sulle lave del 1334, si estende la più ampia zona boscata di bassa quota del versante orientale dell'Etna;

— l'esistenza del bosco nella predetta località risulta dalla cartografia dell'Istituto geografico militare, dalla carta della vegetazione dell'Etna edita dal Consiglio nazionale delle ricerche nel 1981 e dalle foto aeree del 1978 e del 1987;

— in alcune zone dell'area suindicata il bosco è stato completamente distrutto in conseguenza di interventi abusivi attuati con la connivenza del comune e denunciati con precedenti interrogazioni;

— nella relazione tecnica del piano regolatore generale in corso di adozione non si fa menzione del bene ambientale sopra descritto;

per sapere se non intenda intervenire con urgenza nei confronti del commissario *ad acta* al fine di sollecitare un accurato accertamento di quanto in premessa esposto e di evitare che si adottino nel comune di Aci S. Antonio un piano regolatore generale fondato su una falsa rappresentazione del territorio» (1509). *(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza).*

D'URSO - LAUDANI - DAMIGELLA
- GULINO.

«All'Assessore per l'agricoltura e le foreste, premesso che:

— la continua inosservanza del calendario venatorio da parte della maggioranza dei cacciatori, i continui atti di bracconaggio e la generale indisciplina venatoria, rappresentano un continuo pericolo per la fauna protetta e per l'equilibrio ecologico della nostra Regione;

— i criteri sommari e formalistici con cui generalmente si svolgono gli esami per vagliare la conoscenza da parte dei candidati cacciatori della legislazione venatoria, della zoologia applicata alla caccia, della tutela della natura e dei principi di salvaguardia delle colture agricole, contrastano con le norme dettate dalla leg-

ge regionale numero 37 del 1981 e dalla legge quadro nazionale numero 968 del 1977;

per sapere:

— quante domande per l'abilitazione all'esercizio venatorio sono state presentate, nel corso del 1988, alle ripartizioni faunistico-venatorie delle nove province della Sicilia;

— quanti candidati, a seguito dell'apposito esame sostenuto innanzi alla Commissione istituita dalla legge regionale numero 37 del 1981, sono risultati idonei;

— se non intenda intervenire per ricondurre a funzioni di reale controllo e selettività gli esami da sostenere per l'esercizio della caccia» (1510).

PIRO.

«All'Assessore per l'agricoltura e le foreste, premesso che:

— l'articolo 31 della legge regionale numero 37 del 1981 prevede il rilascio, ai proprietari di fondi chiusi che lo richiedano, dell'autorizzazione a porre il "divieto di caccia e transito" sui terreni recintati dotati dei necessari requisiti;

— le procedure per la richiesta delle autorizzazioni sono state espletate da oltre un anno da parte dell'Ente sviluppo agricolo per il perimetro degli invasi artificiali Nicoletti (Enna), Arancio (Agrigento), Trinità (Trapani) e S. Rosalia (Ragusa), di cui l'ente è gestore, ma che le competenti ripartizioni faunistico-venatorie non hanno ancora provveduto al sopralluogo che, in base al citato articolo di legge, dovrebbe attuarsi entro 60 giorni dalla richiesta;

per sapere se è a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali provvedimenti intenda adottare perché, nelle aree che ne sono sprovviste, siano prontamente applicati i divieti a salvaguardia del patrimonio faunistico» (1511).

PIRO.

«All'Assessore per l'industria, premesso che:

— con legge regionale 8 novembre 1988, numero 34 sono stati ribaditi in favore del personale del settore zolfifero del ruolo 1, i benefici previsti dall'articolo 6 della legge regionale numero 42 del 1984 (pre pensionamento ed "una tantum");

— dal beneficio della concessione dell'una tantum, secondo quanto formalmente dichiarato dall'Ems ai diretti interessati, risultano esclusi i centralinisti ciechi, ai quali la legge regionale 27 maggio 1987, numero 19, ha concesso il beneficio del prepensionamento ma non quello dell'una tantum;

— a tale scelta legislativa si è giunti per un malinteso e del tutto equivoco furore moralizzatore che si è esercitato, peraltro, nei riguardi di due lavoratori affetti da gravissimo handicap;

— tale esclusione risulta ancora più ingiusta, distorta e grave, alla luce della legge numero 34 del 1988 recentemente varata dall'Assemblea regionale siciliana e che ribadisce, invece, il beneficio dell'una tantum per tutti i prepensionati del settore zolfifero;

per sapere:

— se ritenga corretta la posizione assunta dall'Ems, che viola apertamente la "par condicio";

— quali iniziative intenda assumere perché venga garantito a tutti i lavoratori eguale trattamento» (1512).

PIRO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunziate sono state già inviate alle competenti Commissioni ed al Governo.

Determinazione della data di discussione di una mozione.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Lettura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione numero 73: «Iniziativa per l'interruzione delle procedure avviate dagli Istituti autonomi per le case popolari per l'applicazione dell'equo canone a carico degli assegnatari, e sollecito rinnovo dei consigli di amministrazione scaduti dei predetti Istituti», degli onorevoli Chessari ed altri.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, segretario f.f.:

«L'Assemblea regionale siciliana

considerato che gli Istituti autonomi per le case popolari dell'Isola, ed in particolare quello di Ragusa, accertato il superamento da parte degli assegnatari del limite di reddito previsto dalla vigente normativa, richiedono agli stessi il pagamento dell'equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, numero 392;

considerato che il predetto limite è tuttora fissato nella misura stabilita dalla legge regionale 30 maggio 1984, numero 37, e, pertanto, assolutamente anacronistico;

considerato che gli Istituti autonomi per le case popolari non possono autonomamente trasformare il rapporto di assegnazione in rapporto di locazione, in assenza di uno specifico provvedimento che solo i comuni sono autorizzati ad adottare in forza dell'articolo 17 della legge regionale 2 gennaio 1979, numero 1;

considerato, che, pur ricorrendone i presupposti, gli Istituti non possono applicare l'equo canone con effetto retroattivo;

considerato, comunque, che i comuni della provincia di Ragusa non risulta abbiano adottato i provvedimenti di loro competenza, né, tanto meno, risulta intendano adottarli;

considerato, altresì, che i provvedimenti adottati dall'Iacp di Ragusa risultano scaturire dal deliberato di un consiglio di amministrazione da tempo scaduto e, quindi, privo di quella legittimazione che può riconoscersi solo ad un organismo nella pienezza delle proprie funzioni e come tale, pertanto, con le carte in regola per adottare decisioni di tale portata, che altri Istituti si sono guardati bene dall'adottare pur operando in realtà economicamente più ricche ed in situazioni finanziarie certamente non migliori di quella dell'Iacp di Ragusa;

considerato che, pur potendo gli assegnatari trovare, in presenza di provvedimenti illegittimi, piena soddisfazione in sede giurisdizionale, non è opportuno coinvolgere gli stessi in una vertenza legale lunga, snervante e, comunque immediatamente onerosa;

impegna il Governo della Regione

a promuovere immediatamente le opportune iniziative al fine di interrompere le procedure già iniziate dagli Istituti autonomi per le case popolari per l'applicazione a carico degli assegnatari dell'equo canone, nonché a procedere

con tempestività al rinnovo dei consigli di amministrazione scaduti» (73).

CHESSARI - AIELLO - ALTAMORE
- CONSIGLIO.

CHESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHESSARI. Signor Presidente, vorrei che questa mozione venisse iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta, dedicata all'attività ispettiva.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo che la data di discussione della mozione venga determinata dalla Conferenza dei capigruppo.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.
Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11,05).

La seduta è ripresa.

Rinvio dello svolgimento di interrogazioni della rubrica "Agricoltura e foreste".

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che l'Assessore per l'agricoltura e le foreste ha chiesto il rinvio dello svolgimento delle interrogazioni di cui al punto terzo dell'ordine del giorno, perché impegnato per ragioni del suo ufficio.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al quarto punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Richiesta di prelievo di un disegno di legge.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, chiedo il prelievo del disegno di legge numero 124/A, riguardante: «Norme per l'elevazione dei limiti d'età per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e modifica dell'articolo 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali», tenuto conto che si tratta di una legge, già approvata dallo Stato, che dovremmo recepire. Quindi, data l'urgenza, chiedo il prelievo e la discussione immediata.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge: «Norme per l'elevazione dei limiti di età per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e modifica dell'articolo 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali» (124/A).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa, pertanto, all'esame del disegno di legge numero 124/A: «Norme per l'elevazione dei limiti di età per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e modifica dell'articolo 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali», iscritto al numero 4 del quarto punto dell'ordine del giorno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Invito i componenti la Commissione legislativa «Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali, territoriali ed istituzionali» a prendere posto al banco alla medesima assegnato. Relatore è l'onorevole Barba, al momento assente.

La Commissione intende svolgere la relazione?

VIRLINZI. Signor Presidente, la Commissione si rimette al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Non avendo alcuno chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

PIRO, segretario f.f.:

«Articolo 1.

1. L'articolo 216 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, numero 16, è sostituito dal seguente:

“Requisiti generali per la nomina a dipendente comunale e provinciale”

Per la nomina a dipendente dei comuni e delle province regionali è necessario, salvo i particolari requisiti richiesti nei singoli casi:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) non essere escluso dall'elettorato attivo;
- 3) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;
- 4) avere età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta.

Non possono essere nominati coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o licenziati per avere conseguito la nomina con frode.

Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe al limite superiore di età, questo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni.

Nessun limite massimo di età può essere stabilito per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso enti locali e per quelli licenziati da non oltre due anni per riduzione di organico o per soppressione dell'ente locale presso il quale erano in pianta stabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione o, nelle ipotesi di ricorso alle procedure per le assunzioni previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, numero 56, alla data della delibera che indice la selezione”».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

PIRO, segretario f.f.:

«Articolo 2.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai concorsi che sono stati banditi alla data della sua pubblicazione.

2. Per i concorsi che sono stati indetti alla medesima data, le obbligatorie modifiche alle deliberazioni possono essere apportate con atti di giunta».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che all'articolo 2 è stato presenato dagli onorevoli Ordile, Virlinzi, Parisi, Errero, Pezzino, Piro e Chessari il seguente emendamento:

Sostituire il primo periodo con il seguente:

«Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai concorsi che sono stati banditi alla data della sua pubblicazione e i cui termini per la presentazione delle domande di ammissione non siano ancora scaduti».

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho profondi e seri dubbi in ordine a questo disegno di legge, che pretende di limitare una materia di esclusiva competenza dello Stato.

Il disegno di legge potrebbe avere l'effetto di restringere l'ambito di applicazione di una norma che riguarda i diritti soggettivi del cittadino che vuole partecipare ai concorsi. Questa materia è di competenza esclusiva dello Stato; qualunque interpretazione fatta dall'Assemblea potrebbe rappresentare una limitazione dell'oggetto e delle finalità della norma stessa.

Porto dei precedenti e degli esempi importanti, in modo da legiferare con maggiore serenità. Già nel passato, quando l'Assemblea, in più occasioni, ha tentato, per alcune categorie di precari, di elevare il limite d'età, il Com-

missario dello Stato ha impugnato l'iniziativa legislativa della Regione e la Corte costituzionale ha dato ragione al Commissario dello Stato.

Tuttora sono pendenti, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, problemi riguardanti personale che, comunque, avendo superato il limite d'età non può più partecipare ai concorsi e si trova in uno stato di precariato. Questo è il dramma del Governo: non potere immettere in servizio tale personale precario che, da anni, in qualche caso addirittura da più di dieci anni, lavora per l'Amministrazione regionale.

Si tratta, signor Presidente, onorevoli colleghi, di una giurisprudenza costante, che ha avuto dei riferimenti ben precisi non soltanto nella posizione del Commissario dello Stato, ma anche nelle sentenze della Corte costituzionale.

È ovvio, quindi, che anche la modifica dell'ordinamento regionale degli enti locali sarebbe impropria, perché l'ordinamento, in questo caso, deve fare riferimento alle norme statali. Il nostro ordinamento può anche riportare integralmente la norma, ed è ovvio che la legge va a modificare di fatto anche l'ordinamento regionale. È un fatto importante, perché non facciamo altro che uniformare l'ordinamento regionale degli enti locali ad una normativa statale. Quindi, sotto questo aspetto, facciamo soltanto una operazione di chirurgia plastica.

Con l'articolo 2, invece, diamo una libera interpretazione della normativa statale, per quanto attiene alla sua applicazione nell'ambito della Regione. Mi permetto di sottolineare un dato: qualunque interpretazione fornita dal Parlamento regionale, anche la più estensiva, rischia di essere restrittiva nei confronti della normativa statale, la cui mancata applicazione costringerebbe i soggetti interessati a rivolgersi al Tribunale amministrativo e non certo all'Assemblea regionale, che ancora non ha avuto la delega per interpretare le leggi dello Stato.

Per questo motivo, signor Presidente, mi permetto di dire queste cose, a prescindere dalle decisioni che l'Assemblea assumerà, perché è importante che i soggetti esterni, i cittadini, e anche il Commissario dello Stato, sappiano, nel momento in cui approviamo questa legge, che non intendiamo togliere alcun potere a nessuno, ma che vogliamo dare una interpretazione — innovando rispetto alle competenze di questa Assemblea — di una legge dello Stato. Anche se, ripeto, non rientra tra i compiti dell'Assemblea quello di interpretare le leggi dello Stato.

Per questo motivo mi permetto di sottoporre le mie valutazioni all'attenzione del Governo e della Presidenza dell'Assemblea. Questo è un problema che riguarda non solo il Governo, ma anche la Presidenza dell'Assemblea — onorevole Ordile mi rivolgo anche alla sua attenzione e l'Assemblea in quanto tale; dobbiamo evitare di fare cattive figure all'esterno, dinanzi al Commissario dello Stato, che potrebbe dirci che questa legge, come è ovvio dalla formulazione del secondo articolo, affida all'Assemblea regionale un compito che non le compete: quello di interpretare le leggi dello Stato.

Quindi, su questo punto è auspicabile un minimo di riflessione; lo chiedo alla Presidenza dell'Assemblea, al Governo e ai colleghi. È opportuno accantonare questo articolo, andare avanti e poi, dopo un'attenta riflessione, riproporre questa problematica.

L'unico organo abilitato a giudicare sulla decisione che un ente locale, la Regione, prenderà relativamente alla esclusione di un soggetto, è il Tar, a cui potrà rivolgersi il cittadino nel momento in cui si sentirà danneggiato dall'applicazione distorta di una norma legislativa che si applica in tutto lo Stato italiano. Questa è stata la motivazione del mio intervento.

Intendo, peraltro, esprimere ancora una volta, il consenso e il voto favorevole della Democrazia cristiana nei confronti dell'impianto complessivo del disegno di legge.

Le mie osservazioni riguardano soltanto il pericolo che un'approvazione frettolosa della norma possa fare incorrere l'Assemblea in un incidente, che sarebbe meglio evitare. Infatti, il Commissario dello Stato se lo volesse — ma potrebbe anche non farlo dato che, in questi quaranta anni, è accaduto di tutto: norme da impugnare non sono state impugunate e viceversa — potrebbe impugnare la legge.

Il cittadino stesso, tra l'altro, vedendo lesi i propri diritti, potrebbe rivolgersi al Tar e nel fare ricorso, richiamandosi alla legge dello Stato, potrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale nei confronti della norma interpretativa della Regione siciliana. Questo sarebbe veramente un caso unico, di una norma oggetto di impugnativa costituzionale da parte del cittadino e da parte dei tribunali amministrativi che impugnerebbero essi stessi — se non lo facesse il Commissario dello Stato — la norma viziata d'incostituzionalità.

Queste motivazioni hanno determinato il mio intervento; chiedo, pertanto, alla Presidenza di voler consentire un'opportuna riflessione sull'argomento.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è sempre detto che chi interviene abbia ragione. Non voglio per niente polemizzare con l'onorevole Capitummino, il quale, su questa materia, ha fatto alcune disquisizioni giuridiche. Desidero però subito dichiarare che il disegno di legge, prima di essere esaminato dalla prima Commissione legislativa, è stato sottoposto all'approfondimento dell'Ufficio legislativo e legale della Regione e dei funzionari dell'Assessorato regionale degli enti locali. Avere la certezza di sapere tutto mi pare che sia peccato di presunzione.

Abbiamo una legge statale che porta il limite massimo d'età dei candidati ai concorsi pubblici negli enti locali, a 40 anni. Abbiamo un ordinamento regionale degli enti locali, onorevole Capitummino, precisamente l'articolo 216, che non prevede l'accesso nella pubblica Amministrazione regionale fino a 40 anni; quindi, di conseguenza abbiamo il dovere di modificare l'articolo 216 dell'Ordinamento degli enti locali, recependo la norma dello Stato.

CAPITUMMINO. Lo conosco, ma se non lo fate non cambia niente.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. In riferimento all'articolo 2, intanto c'è un emendamento per consentire a coloro che hanno raggiunto questo limite di età di partecipare ai concorsi. Per quanto riguarda la fattispecie evidenziata dall'onorevole Capitummino, quella prevista dall'articolo 3, secondo cui le disposizioni si applicano anche all'Amministrazione regionale ed agli enti sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione, desidero ricordare che l'Assemblea ha legiferato più volte in materia di procedure concorsuali, da ultimo con la legge regionale numero 2 del 1988.

Credo che le perplessità dell'onorevole Capitummino siano state superate, alla luce di un consulto che ho avuto con l'Ufficio legislativo,

tenuto conto che, con l'emendamento presentato da alcuni colleghi dell'Assemblea, vengono superate alcune limitazioni concernenti i concorsi *in itinere*.

Dette queste cose credo che possiamo legiferare, prescindendo dal fatto che ogni collega possa avere opinioni diverse; non credo, infatti, che un'opinione diversa possa bloccare l'iter di un'iniziativa legislativa.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione che stiamo dibattendo non è di poco conto. L'articolo 216 dell'Ordinamento regionale degli enti locali prevede un limite di età di 35 anni; questo era, infatti, il limite di età precedentemente stabilito dallo Stato. Ma non vi è dubbio che alcune delle osservazioni del collega Capitummino (che se ora avesse l'amabilità di prestare attenzione, potrebbe dare un contributo alla soluzione di questo problema) siano fondate.

Dalla data di entrata in vigore della legge nazionale, si è oggettivamente determinata una condizione di assoluta disparità di trattamento tra i cittadini siciliani che hanno un'età compresa tra i 36 ed i 40 anni, ed i cittadini del resto d'Italia. Questa disparità di trattamento deve essere immediatamente sanata. Se da un lato è da rilevare come un fatto importante la sensibilità e l'urgenza con cui il Governo e la Commissione legislativa competente hanno provveduto a predisporre il testo del disegno di legge che stiamo esaminando, resta fermo il fatto che stiamo operando con circa due mesi di ritardo, rispetto alla normativa nazionale. In questi due mesi, durante i quali la Sicilia ha avuto, oggettivamente, una limitazione per quanto riguarda l'accesso ai pubblici concorsi di una fascia rilevante di cittadini, sono state avviate, nell'ambito degli enti locali siciliani, una serie di iniziative concorsuali, per centinaia di posti, che prevedevano il limite di trentacinque anni di età.

È successa una cosa allucinante: ci sono stati molti comuni ed alcune amministrazioni provinciali che hanno fatto sapere, ufficiosamente, che avrebbero accettato anche le domande dei quarantenni, la cui posizione sarebbe stata rivista e sanata in sede di interpretazione. Altri comuni ed altre province, invece, hanno

detto categoricamente di no, perché in Sicilia era vigente il limite dei 35 anni.

Ora, non vi è dubbio che questo è un problema che non va lasciato — e questa è la parte in cui non siamo d'accordo con il collega Capitummino — all'interpretazione dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato. Siamo un'Assemblea parlamentare e abbiamo il dovere, noi per primi, di dare certezza del diritto alla gente, al di là poi delle interpretazioni di ordine giudiziario, che potranno anche essere richieste laddove si intravedano lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi; ma, in ogni caso, abbiamo il dovere di dare certezza di diritto e su un punto credo che non ci sia controversia: sul fatto che non dobbiamo creare elementi di disparità, addirittura rilevanti sotto il profilo costituzionale, tra i cittadini siciliani e quelli non residenti in Sicilia.

A nostro avviso, la norma contenuta originariamente nell'articolo 2 ed oggi la proposta di emendamento di iniziativa parlamentare non realizzano, onorevole Assessore, l'obiettivo della parità di trattamento e della costituzionalità della norma. Nel momento in cui approvassimo un provvedimento che limiti l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge alla data di pubblicazione della stessa, lasceremo fuori tutte quelle migliaia di siciliani che non hanno potuto presentare domanda o hanno ritenuto di non presentarla perché esisteva il limite dei trentacinque anni. Valga un esempio per tutti: l'amministrazione provinciale di Siracusa ha messo a concorso, in data 18 febbraio, 84 posti, con una serie di bandi che andranno a scadere in data 18 marzo 1989.

Siamo al 14 marzo e non è pensabile che questa legge possa essere pubblicata entro il 18; di conseguenza, migliaia di siracusani o di siciliani, in genere, non potranno partecipare al concorso bandito dall'amministrazione provinciale di Siracusa. La medesima cosa è avvenuta in quasi tutti i comuni siciliani. Allora, il problema della certezza del diritto in che cosa consiste? Nel fatto che l'Assemblea regionale deve dare un'interpretazione univoca. Quindi, delle due l'una: o modifichiamo l'articolo 2; oppure approviamo l'articolo nella stesura iniziale o nella stesura proposta con l'emendamento che stiamo discutendo e, in questo caso, inevitabilmente, si verrebbe a creare una situazione di assoluta impraticabilità giuridica. Infatti, come conseguenza, si determinerebbe l'insorgere di un contenzioso non controllabile, con l'ul-

teriore mortificazione dell'Autonomia siciliana, per effetto delle sentenze dei vari Tribunali amministrativi.

Onorevole Assessore ed onorevoli colleghi, il metodo più corretto sarebbe a questo punto quello di studiare un sistema di coordinamento che, ferma restando la disposizione dell'articolo 1, che fissa un criterio di adeguamento della nostra normativa a quella statale vigente, ci ponga nelle condizioni, per questa parte di tempo che è passato, di andare a una complessiva sanatoria e ad un recupero delle posizioni che non hanno trovato ristoro.

Ritengo, pertanto, che su questo punto occorra qualcosa di più che una semplice riflessione, per evitare che non venga compresa dalla gente e che, per di più, faccia insorgere contenziosi che vadano a discapito della nostra struttura istituzionale amministrativa.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per chiarire il mio intervento di poco fa e, quindi, per mettere i colleghi in condizione di contribuire a raggiungere la soluzione che tutti auspichiamo, ossia quella di applicare subito e bene la legge statale in Sicilia.

Intendo evidenziare un aspetto, per me essenziale ed importante: si tratta di una legge dello Stato, la numero 25 del 27 gennaio 1989, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 31 gennaio dello stesso anno. Le leggi, lo sappiamo, vengono approvate dagli organi legislativi, vengono poi applicate dal Governo e, quindi, dagli organi amministrativi, con regolamenti e direttive ben precise. Cioè, prima ancora che i Tribunali amministrativi definiscano l'ambito di applicazione della legge nei casi concreti che saranno chiamati a giudicare, ci saranno delle direttive, dei regolamenti, attraverso cui si fornirà l'interpretazione ufficiale circa il modo di applicare la legge dello Stato, come sempre è avvenuto in passato; a queste norme regolamentari anche la Regione siciliana dovrà rifarsi per il proprio personale.

In altri termini, quando recepiamo una legge statale, recepiamo anche il complesso delle norme, di rango inferiore alla legge, che servono per la sua attuazione.

La preoccupazione che in questa sede voglio evidenziare non si riferisce tanto alla circostanza che, con una nostra legge regionale, vengono riaffermati i principi che informano la nuova normativa. Possiamo definire la fattispecie, affermando «l'acqua è acqua, il vino è vino»: questo nessuno lo contesta. Il problema è un altro, e su questo voglio richiamare l'attenzione dell'Assessore Canino: possiamo introdurre modifiche nell'Ordinamento regionale degli enti locali, ma va detto che, comunque, *ope legis*, le norme del nostro Ordinamento in contrasto con la nuova normativa statale, si intendono da questa modificate. Cioè, dal momento in cui la legge è stata approvata, quelle norme del nostro Ordinamento regionale, dal punto di vista del diritto, non sono più applicabili. Ora, per fare un'operazione di chirurgia plastica è giusto che si riveda l'Orel.

Siamo d'accordo su questo punto e quindi, ancora una volta, voglio evidenziare le cose su cui siamo d'accordo. Non sono d'accordo, invece, su un altro punto: laddove diamo interpretazioni legislative circa l'applicazione della norma, circa i tempi e i modi. Perché, a mio avviso, la norma va applicata in tutto il territorio nazionale, quindi anche in Sicilia, a partire dalla data in cui è stata emanata dallo Stato. Qualunque altra norma restrittiva, nei confronti della legge dello Stato, che — ripeto — va applicata interamente, anche in Sicilia, potrebbe limitare i diritti soggettivi dei cittadini siciliani.

Possiamo legiferare come vogliamo, ma la mia osservazione riguarda il tipo di interpretazione che vogliamo dare in ordine all'applicazione della legge, che potrebbe lasciar fuori alcuni casi, non sufficientemente tutelati dalla nostra interpretazione. Questo è il dato.

Quindi, l'interpretazione va bene, ma potrebbe anche essere insufficiente. Allora, dinanzi ad una interpretazione di carattere specifico, tendente a tutelare alcuni casi, che il Legislatore regionale ha avuto modo di esaminare in questi giorni, ritengo che occorra fare riferimento anche alle direttive ed ai regolamenti esecutivi che saranno emanati dallo Stato e che avranno vigore nei confronti dell'intera comunità nazionale e di tutti gli enti pubblici che in Italia, dalla data di approvazione della legge, andranno a bandire o hanno bandito concorsi. È questa la mia osservazione. Tutti gli altri aspetti, non mi riguardano, non entro nel merito.

Esiste la preoccupazione che la nostra interpretazione possa — lo dico per la storia — lasciar fuori i casi di alcuni soggetti che, fino ad ora, non sono sufficientemente conosciuti, e di cui sono stati protagonisti taluni enti locali. Si tratta di cittadini che, alla fine, finirebbero non soltanto col non essere tutelati, ma addirittura danneggiati. Il Tar, infatti, potrebbe dire: questo caso non è contemplato dalla norma interpretativa approvata dalla Regione siciliana. Quindi è una preoccupazione *ad abundantiam*. Non intendo porre sotto accusa la giusta volontà dei colleghi della Commissione e del Governo di portare avanti questo disegno di legge, mi sembra giusto ed opportuno, considerato che in Sicilia si sono verificati dei casi gravi di mancata volontà politico-amministrativa di applicare la legge. Però, cerchiamo di fare in modo che la normativa che tutti quanti vogliamo applicare, alla fine, non finisca col peggiorare la situazione, creando nuovi problemi e nuovi casi di ingiustizia.

PEZZINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo occorra partire dal principio che la materia di cui si tratta è materia in cui la Regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva. Siccome, però, nella sostanza, una norma dello Stato che riguarda gli enti locali — per mia memoria, non so se sbaglio — occorre che venga recepita, allora il principio è questo: dal momento in cui viene recepita, essa ha validità ed efficacia.

Quindi, con questa norma, con questo disegno di legge, recepiamo una normativa che lo Stato ha approvato recentemente. Di conseguenza — a mio giudizio — occorre procedere con celerità modificando, tramite l'emendamento, il dettato dell'articolo 2, che, altrimenti, potrebbe essere disatteso e tenendo fermo il principio che, nella sostanza, la legge ha efficacia dal momento in cui viene pubblicata. È chiaro che se un bando di concorso viene emanato, ad esempio, lo stesso giorno in cui è pubblicata la legge, ci sono trenta giorni a disposizione e, quindi, nei fatti, è già implicito l'effetto che l'emendamento vuole conseguire. Tuttavia, se si vuole meglio precisare la fattispecie, si può approvare l'emendamento.

Al di là delle cose che ha detto il mio capogruppo, il quale, evidentemente, ha una sua

preoccupazione, penso che abbiamo il dovere di approvare con immediatezza il disegno di legge in discussione.

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che ci troviamo di fronte ad un caso abbastanza imbarazzante; uno di quei casi in cui la competenza esclusiva della Regione siciliana, anziché risolversi in un vantaggio — perché questa era, almeno, l'intenzione originaria del legislatore — si risolve in uno svantaggio, perché lo Stato va più avanti di noi.

Per quanto riguarda il personale dell'Amministrazione regionale, convengo che c'è una norma di rinvio che si rifà al Testo unico degli impiegati civili dello Stato; quindi la Regione, se dovesse bandire oggi un concorso, potrebbe ammettere a parteciparvi tutti i candidati fino al quarantesimo anno di età. La stessa cosa, però, non credo potrebbero fare le amministrazioni comunali e le amministrazioni provinciali perché l'Ordinamento amministrativo degli enti locali è una legge della Regione siciliana, che, pertanto, va modificata con un'altra legge. Quindi la finalità che si vuole raggiungere, intanto, è quella di modificare l'articolo 216 dell'Ordinamento degli enti locali, laddove dice che «il limite massimo di età è elevato da 35 a 40 anni». Sorgono però alcune perplessità per quanto riguarda una miriade di enti pubblici regionali ed anche per le aziende municipalizzate, le quali sono regolate da norme particolari. La finalità che voleva raggiungere la Commissione era quella di dire chiaramente che, dal momento in cui entra in vigore questa legge, il limite massimo d'età per partecipare ai concorsi banditi dagli enti pubblici della Regione siciliana è di 40 anni.

Mi rendo conto della preoccupazione dell'onorevole Bono, il quale dice che si offre un argomento ancora più valido alla gente per sostenere che l'autonomia siciliana non si trasforma in vantaggi, perché, con riferimento ad un certo arco temporale, si verifica che vi siano cittadini che possono partecipare ai concorsi dello Stato pur avendo superato i 35 anni, mentre altri cittadini, di età compresa fra i 35 ed i 40 anni, nello stesso arco di tempo conside-

rato (dal 31 gennaio ad oggi) non possono partecipare ai concorsi banditi dalla Regione. Avevo anche incaricato l'ufficio della Commissione di effettuare degli approfondimenti in proposito e, in questo senso, è stato interessato lo stesso Ufficio legislativo e legale della Regione, che avrebbe dovuto fare pervenire un appunto al riguardo, ma finora, in pratica, non è emersa alcuna linea precisa.

Allora, non c'è dubbio che l'articolo 216 dell'Ordinamento degli enti locali vada modificato, perché non credo ci possa essere Commissione di controllo che approvi un bando di concorso che elevi il limite di età a 40 anni, senza il supporto di una norma specifica della Regione siciliana.

Il secondo articolo dovrebbe chiarire che questo limite d'età vige anche per gli altri enti della Regione. Non so se sia possibile approvare una legge di recepimento che abbia validità *ex nunc*, e non già — come dovrebbe essere logicamente — *ex tunc*, cioè dalla data in cui è entrata in vigore la legge dello Stato. Mi pare però che ciò non sia possibile, altrimenti saremmo in presenza di una legislazione schizofrenica, che indica una via, ma la percorre poi in senso contrario. Quindi, ritengo — concludendo — che l'articolo 1 della legge che riguarda la modifica dell'articolo 216 debba essere approvato senz'altro. Per quanto riguarda, invece, le preoccupazioni concernenti la parità di condizioni tra i cittadini della Regione siciliana, con riferimento agli altri concorsi banditi dagli enti pubblici regionali, si può formulare una norma che faccia decorrere gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge dello Stato, ma ritengo che, in questo caso, verrebbe messa in dubbio la costituzionalità di una norma siffatta.

Per quanto riguarda gli aspetti evidenziati dall'onorevole Bono, occorre, quindi, che ci sia almeno una riflessione, per vedere se è possibile praticare un'altra strada. Personalmente, però, sono convinto che ciò non sia possibile e, quindi, la Commissione ha fatto bene, non dico ad anticipare, ma a seguire in tempi brevissimi la legislazione dello Stato, recependola *sic et simpliciter*.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si sta discutendo l'emendamento presentato

dagli onorevoli Virlinzi ed altri, concernente l'applicabilità della legge anche ai concorsi che sono stati banditi alla data della sua pubblicazione ed ai concorsi i cui termini per la presentazione delle domande di ammissione non siano ancora scaduti.

Partendo da queste valutazioni, il discorso si è allargato e si sta discutendo circa l'atteggiamento che l'Assemblea regionale può assumere in ordine al cosiddetto "recepimento" di una legge nazionale. Per quanto mi riguarda, ho manifestato le mie perplessità sin da quando il Governo ha presentato questo disegno di legge. Infatti, nonostante la Regione siciliana abbia in materia una potestà legislativa assolutamente autonoma e non concorrente, non credo che possano esservi disparità di trattamento fra i cittadini delle diverse regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale; i diritti soggettivi dei cittadini devono avere uguale garanzia, a Milano, come a Palermo.

L'onorevole Bono ha fatto presente nel suo intervento — ed il concetto è stato ripreso da altri colleghi — che finirebbero con l'essere frustrati i diritti dei cittadini siciliani, se è vero come è vero che la normativa dello Stato è in vigore dal 31 gennaio su tutto il territorio nazionale, quindi ritengo anche in Sicilia, mentre, nel momento in cui noi approviamo una norma regionale, questa entrerà in vigore a partire dal giorno in cui verrà pubblicata. Così in Sicilia per due mesi, febbraio e marzo, si potrà benissimo prendere lo spunto per dire che per tutti i concorsi i cui bandi siano scaduti in questi due mesi, il limite d'età rimane fissato a 35 anni, creando un contenzioso che certamente non sarà di facile soluzione. Questo è un punto che dobbiamo tenere presente nella nostra discussione, come fatto, diciamo, di violazione dei diritti da parte dei cittadini.

Ma vorrei far presente un altro aspetto, sul quale il Governo non ha dato risposta, e che ho avuto modo di sollevare nella discussione, a proposito del bilancio di previsione. Mi riferisco ad un'altra legge nazionale, che riguarda la procedura di assunzione degli invalidi civili e del lavoro. Allora venne sostenuto dal Governo che esisteva una norma di legge dello Stato (esattamente, si tratta di una disposizione contenuta nella legge finanziaria), che prevedeva che per le assunzioni degli invalidi si adottasse il parametro del grado di invalidità: più alto è il grado di invalidità, maggiore è la possibilità di essere assunti. Il Governo della Re-

gione, e nella fattispecie l'Assessore per gli enti locali, ha dato attuazione a questa norma legislativa nazionale attraverso una circolare, riprendendo quella che era una vecchia procedura di governo di questo Paese, tipica dei Governi liberali e che poi continuò durante il fascismo.

TRINCANATO, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Ora non più.

GUELI. Si continua a governare con le circolari e forse anche senza le circolari. Basta una telefonata, onorevole Trincanato! Se mi lascia parlare le dimostro che è come dico io. L'Assessore per gli enti locali emanò una circolare diretta ai comuni ed alle Commissioni provinciali di controllo e tutti questi ligi funzionari della Regione siciliana, funzionari e presidenti delle Commissioni di controllo, approvarono le deliberazioni dei concorsi riguardanti gli invalidi, "a condizione che venissero recepite le procedure previste dalla legge dello Stato". Così recita la circolare dell'Assessore per gli enti locali.

Ora vorrei capire come sia possibile che, pur in presenza di un'apposita normativa regionale (leggi regionali numero 21 del 1986 e numero 2 del 1988) concernente le procedure per l'assunzione del personale, l'Assessore dia, attraverso una circolare, indicazioni a comuni e province, agli enti locali ed alle commissioni di controllo. Quindi questa legge nazionale è stata applicata attraverso una circolare, mentre, per quanto riguarda la questione del limite d'età, viene ora richiesta una norma legislativa, senza la quale non si ritiene applicabile in Sicilia l'aumento del limite di età, dai 35 ai 40 anni, per partecipare ai concorsi pubblici.

Faccio rilevare che le cose sono assolutamente e diametralmente opposte, perché una cosa è un diritto soggettivo del cittadino che deve essere garantito in modo uguale in tutta l'Italia, altra cosa, invece, è il problema relativo alle procedure di assunzione. Possiamo benissimo seguire una procedura di assunzione diversa rispetto a quella adottata a livello nazionale, nelle altre regioni d'Italia. Nel caso che ho prima citato, attraverso le nostre leggi regionali non abbiamo messo in discussione le percentuali di assunzione degli invalidi, non abbiamo modificato il numero di coloro che, così come la legge prescrive, devono essere assunti nei vari enti locali. Abbiamo detto che per potere assumere queste persone negli enti locali,

invece di ricorrere alla chiamata diretta, come prima era previsto dalla legge dello Stato, bisogna seguire talune procedure.

Vorrei, quindi, che il Governo della Regione mi spiegasse perché in quel caso si è ritenuto che la norma statale fosse immediatamente applicabile, pur esistendo leggi regionali in materia; mi sembra assolutamente incongruente questo modo di operare!

Per ritornare alla questione dell'innalzamento del limite di età, se dobbiamo legiferare, occorre farlo al più presto, per evitare che ci siano ancora dubbi circa l'applicazione in Sicilia della normativa statale; se la Regione non consentirà a chi ha superato i 35 anni di partecipare ai concorsi i cui bandi non siano ancora scaduti ed a quelli banditi dal 1° febbraio 1989, si aprirà un contenzioso molto vasto. Per cui se, effettivamente, il Governo è convinto, in base ai pareri che ha chiesto all'Ufficio legislativo — per quanto i pareri resi dall'Ufficio legislativo della Regione, così come dell'Avvocatura dello Stato, talora sono delle vere e proprie "perle", per cui non vanno presi per oro colato — che sia necessaria una norma regionale, dobbiamo garantire due cose: intanto che venga approvato l'emendamento che abbiamo presentato, cosicché i cittadini abbiano la possibilità di partecipare ai concorsi ancora non scaduti; secondo, se è possibile — ma nutro dubbi in tal senso — bisognerebbe riconoscere ai cittadini che abbiano superato i 35 anni d'età la possibilità di partecipare anche ai concorsi banditi dal 1° febbraio, che sono ancora in via di espletamento. Dobbiamo garantire ai siciliani gli stessi diritti spettanti ai cittadini di altre regioni.

Il Gruppo parlamentare comunista è pronto a sostenere con il proprio voto l'approvazione della legge, ma a condizione di garantire a tutti i cittadini siciliani gli stessi diritti di coloro che risiedono fuori dalla Sicilia.

RAGNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo del Movimento sociale ritengo che debba essere precipua preoccupazione dell'Assemblea regionale recepire la legge statale e, soprattutto, stabilire criteri di equità e di imparzialità fra coloro i quali, essendone nelle condizioni, intendano partecipare

ai concorsi a norma della legge regionale numero 2 del 1988. Ritengo sia impossibile non considerare le legittime aspettative di coloro che a tutt'oggi hanno superato il trentacinquesimo anno di età e sono entro il quarantesimo anno di età: costoro in tal modo si vedrebbero completamente esclusi dal diritto di partecipare ai concorsi. Ritengo, quindi, che sia sostenibile la possibilità che per i concorsi che sono stati banditi e che ancora non hanno visto esaurire le procedure per la valutazione e per la presentazione delle domande, possa essere applicata la legge nazionale che, dal 1° febbraio, consente, anche a chi non ha compiuto quarant'anni, di partecipare ai concorsi. È una considerazione che risponde certamente a criteri di giustizia e di obiettività e che sanerebbe delle situazioni che, per esempio, facendo riferimento ai concorsi banditi dal comune di Messina, devono essere prese in considerazione nel quadro del recepimento di questa norma.

Il comune di Messina da cinque o sei anni non bandiva concorsi; finalmente ha bandito dei concorsi un anno o un anno e mezzo fa ed il relativo bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del mese di febbraio. I molti aspiranti a questi concorsi, durante tutti questi anni, hanno aspettato che si avviassero le procedure concorsuali, nel frattempo molti di loro hanno superato il trentacinquesimo anno d'età, anche se non hanno ancora compiuto quarant'anni. Oggi coloro che si trovano in questa situazione si vedono esclusi dalla possibilità di concorrere.

Nello stesso tempo non possiamo permettere che si seguano due criteri diversi, in Italia e in Sicilia, anche perché ritengo che l'Assemblea regionale avrebbe dovuto con maggiore tempestività recepire la legge nazionale, che dà la possibilità di partecipare ai concorsi anche a coloro che non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età. Evidentemente in questa materia ci sono dei problemi tecnico-giuridici che debbono essere approfonditi ed esaminati.

Ritengo che un recepimento *sic et simpliciter* della legge nazionale possa consentire, a coloro i quali non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, di partecipare a quei concorsi i cui termini non siano ancora scaduti. La legge che ci accingiamo ad approvare, infatti, recependo quella statale, può stabilire automaticamente il criterio della partecipazione di co-

loro che, in atto, non potrebbero farlo perché si vedrebbero la strada sbarrata dal limite di età di 35 anni.

Ritengo che questa sia una via percorribile e che consenta, finalmente, di dare soddisfazione alle legittime aspirazioni di coloro i quali fino a quarant'anni potranno partecipare ai concorsi. L'Assemblea regionale deve porsi questo problema e deve risolverlo per stabilire criteri di giustizia che valgano per tutti. I siciliani non possono, ancora una volta, essere penalizzati ed essere posti in condizioni di disparità di trattamento; occorre, invece, garantire l'applicazione di quello stesso regime giuridico che vige fino alla Calabria e che in Sicilia non è possibile realizzare.

So che altri colleghi hanno già esaminato la questione, ma non ero presente, perché sono arrivato adesso; ritengo, però, che debbano essere presenti motivi di equità e di giustizia e che esista, nello stesso tempo, lo strumento tecnico per consentire a coloro i quali non hanno ancora superato il quarantesimo anno di età di partecipare ai concorsi e, quindi, di essere posti nella stessa situazione di diritto di tutti gli altri cittadini italiani.

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché, evidentemente, siamo tutti mossi dall'unico intento di creare una condizione di parità di trattamento per i cittadini della Regione siciliana e poiché per raggiungere questo obiettivo, visto quanto è emerso dal dibattito, occorre, a mio avviso, una riflessione quanto meno fino a domani mattina, propongo un breve rinvio della discussione del disegno di legge, per dare modo alla Commissione di riunirsi. Così, domani, si potrà avere la certezza che il disegno di legge nel suo insieme e gli emendamenti siano, quanto meno, legittimi sotto il profilo costituzionale. Ho il timore, infatti, che, nell'intento di fare bene, si possa approvare una legge che potrebbe essere impugnata dal Commissario dello Stato, facendo "galleggiare" nell'incertezza, per altri otto, dieci mesi, i cittadini della Regione siciliana che intendano partecipare ai concorsi pubblici. In questo senso, signor Presidente, le chiedo un rinvio a domani.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono contrario ad un rinvio dell'esame del disegno di legge a domani mattina, però ho il dovere di fare una dichiarazione a nome del Governo, ma anche a titolo personale. In quest'Aula, abbiamo approvato all'unanimità la legge numero 2 del febbraio 1988, con l'intento di accelerare le procedure concorsuali. Ho l'impressione, però, che le osservazioni e le riflessioni che sono state fatte ci impediranno di soddisfare le "legittime aspettative" dei "quarantenni". Se consideriamo, infatti, che l'80 per cento dei bandi di concorso negli enti locali sono stati già pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e che i termini sono in fase di scadenza, ritardare ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge comporterà l'esclusione dei quarantenni, perché non si può legiferare retroattivamente.

Mi rendo perfettamente conto che nelle singole province, nelle realtà locali, chi fa politica può avere delle esigenze, tenuto conto delle scadenze dei bandi di concorso, ma così facendo, onorevoli colleghi, annulleremmo gli effetti della legge numero 2 del 1988 sulle procedure concorsuali. Infatti, affermare che dobbiamo fare riferimento alla data del 31 gennaio, significa rimettere in discussione tutta la "legge 2", cioè a dire annullare tutti i bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Si tenga conto che abbiamo atteso mesi per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, abbiamo superato alcuni ostacoli e, quindi, il ripubblicare tutti i bandi di concorso — a prescindere che nel merito ho perplessità giuridiche — significa dover ricominciare dall'inizio le procedure concorsuali.

La legge regionale numero 2 del 1988 ha riscosso i favori di tutti i gruppi parlamentari ed il Governo ha fatto dichiarazioni trionfistiche, addirittura ci siamo dati delle scadenze per le procedure concorsuali. L'esperienza della applicazione della legge numero 2 mi fa dire, onorevoli colleghi, quanto sia difficile l'impatto con le realtà locali.

Ecco, desideravo fare queste dichiarazioni in piena coscienza, fermo restando che mi rimetto alle decisioni dell'Assemblea.

La proposta di un'ulteriore riflessione avanzata dal presidente della Commissione, mi trova consenziente. Se ci sarà l'impegno di tutti

potremo, entro domani o dopodomani, approvare questo disegno di legge.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo dire che siamo d'accordo che si ritorni ad esaminare brevemente questo pomeriggio in Commissione il disegno di legge, perché le cose emerse dal dibattito certamente sono di grande rilievo.

Volevo solo mettere in luce un fatto; mi sembra ci sia un qualche elemento di contraddizione nell'atteggiamento del Governo. O la legge dello Stato non ha bisogno di avere una norma applicativa in sede regionale ed allora si doveva procedere con una circolare dell'Assessorato degli enti locali e quindi i bandi andavano semplicemente integrati e le domande potevano essere presentate anche da persone che hanno compiuto i quarant'anni; oppure, se non si poteva emanare una circolare, se cioè, come sostiene il Governo, si doveva emanare una norma legislativa, mi viene un dubbio. Visto che la norma applicativa la approveremo soltanto a marzo, i cittadini siciliani che non hanno potuto usufruire di questa legge ed avevano già 35 anni il 1° di febbraio hanno perso un diritto. Allora o perdono il diritto perché lei, onorevole Assessore, non ha emanato la circolare, ovvero lo perdono perché nella legge non prevediamo questa fattispecie. Quindi, questo problema deve essere risolto in maniera chiara. L'onorevole Assessore dice: «se facciamo una norma retroattiva, mettiamo in discussione i concorsi già avviati»; allora le dico che in ogni caso il Governo ha una grave responsabilità perché avrebbe potuto emanare una circolare...

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Il Governo non poteva fare circolari, in materia.

PARISI. ... Si poteva approvare una legge, come fatto urgentissimo, ai primi di febbraio. Onorevole Assessore, i siciliani che hanno già compiuto 35 anni, dal 1° febbraio fino a quando questa legge sarà pubblicata, hanno perso un diritto che tutti gli italiani invece hanno acquisito.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per evidenziare che da parte di tutti, lo ha detto poco fa il presidente Barba e lo ha detto in questo momento il capogruppo del Partito comunista, c'è la ferma volontà di affrontare il problema e risolverlo. Non si può pensare che ci sia, neppure lontanamente, la volontà di bloccare un disegno di legge che ha come obiettivo l'applicazione della normativa statale. Il Governo deve tenere ciò in grande considerazione.

Per quanto ci riguarda, debbo dire che il nostro Gruppo non ha avuto modo di esaminare attentamente questo profilo della materia, perché il disegno di legge è stato esitato nei giorni scorsi dalla competente Commissione e molti dei nostri colleghi non erano neanche presenti. Quindi non abbiamo avuto modo di fare una riflessione attenta e di ciò il Governo e la Commissione dovrebbero tenere conto. Non si vogliono creare difficoltà al Governo o all'assessore Canino, ma si vuole porre l'Assemblea — lo hanno sottolineato lo stesso presidente della Commissione ed il presidente del Gruppo comunista — in condizione di legiferare senza danneggiare i cittadini siciliani. Questa è la volontà di tutti.

Dobbiamo salvaguardare la nostra stessa dignità di deputati regionali, facendo in modo che la legge non venga impugnata dal Commissario dello Stato e, quindi, bloccata in sede di applicazione. Altrimenti risponderemmo ad una speranza con una beffa, dimostrando alla comunità nazionale che non sappiamo legiferare, non sappiamo quali sono i nostri diritti, non sappiamo quali sono i nostri doveri.

Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare delle osservazioni.

Sono convinto che la riflessione che si farà in Commissione ci metterà nelle condizioni di venire in Aula con una proposta unitaria, che potrà essere approvata immediatamente, anche domani mattina. Mi pare ci sia da parte di tutti questa volontà; il rinvio è quindi motivato e risponde ad un'esigenza prospettata da tutti i parlamentari.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, preciso che l'onorevole Barba, presidente della Commissione, non ha chiesto il rinvio del disegno di legge in Commissione, ma ha semplicemente prospettato la necessità di un'ulteriore rifles-

sione. Quindi il disegno di legge viene provvisoriamente accantonato. Sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani mattina.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge: «Costituzione delle nuove province regionali» (561/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge numero 561/A: «Costituzione delle nuove province regionali», iscritto al numero 6 del quarto punto dell'ordine del giorno.

Dichiaro aperta la discussione generale. Invito il relatore, onorevole Barba, a svolgere la relazione.

BARBA, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente debbo informare l'Assemblea che si tratta di un adempimento che discende dalla legge regionale numero 9 del 1986, adempimento cui la Regione e il Governo avrebbero dovuto assolvere fin dal 1° luglio 1987. Come si vede il ritardo è di quasi due anni. In mancanza di atti da parte dei comuni in direzione della creazione di nuove province, si impone che quanto meno si stabilisca, con questo disegno di legge, che le nuove province regionali siano quelle che risultavano alla data del 30 giugno 1987.

Credo non ci sia altro da aggiungere, rispetto a quanto già evidenziato nella relazione che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

PIRO, segretario, f.f.:

«Articolo 1.

Sono costituite, ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9, le province regionali di Agrigento,

Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, risultanti dall'aggregazione in liberi consorzi dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale delle disciolte province, già gestite dalle omonime amministrazioni straordinarie provinciali, e con i medesimi capoluoghi».

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per dare testimonianza di una battaglia di rinnovamento della gestione amministrativa che molti di noi, in questi quindici, venti anni, hanno perduto, su tutto il fronte del rinnovamento. Per quanto quella in discussione sia una legge dovuta, di una estrema semplicità, vorrei dire — ed ho preso la parola per questo — che il sogno di avviare in Sicilia un esperimento importante, nuovo, unico nella storia italiana, il sogno cioè di creare un sistema che fosse a cavallo tra quello parlamentare tradizionale, che pure è e resta su scala mondiale l'ordinamento migliore, ed un sistema basato sul governo di popolo, pare ormai svanito.

Seguendo un filone della cultura politica italiana proveniente dal Risorgimento, il Legislatore siciliano, all'epoca dello Statuto, introdusse quell'articolo 15 che andava in direzione del governo di popolo che rappresenta — a mio avviso — qualcosa in più dello stesso governo parlamentare, fondato sulle maggioranze parlamentari, perché ha quel suo ritorno di base, oltre che di spinta di base, che porta ad una partecipazione quasi permanente e ad un controllo popolare sull'attività del Governo, del singolo parlamentare e del Parlamento. Di tutto questo — ed ecco perché ho preso la parola —, di questa battaglia perduta cosa resta?

Non ho mai condiviso gli osanna, che autorevoli parlamentari hanno innalzato fino alla noia per l'approvazione della legge regionale numero 9 del 1986. Sarà una buona legge, ma, sul piano concettuale, nulla toglie alla sconfitta, che considero di tutte le forze progressiste della Sicilia, in questa materia. Cosa resta del disegno statutario? Resta la dizione «Risultante dall'aggregazione in liberi consorzi dei comuni».

Ora, avrei preferito, se si fosse trovato un modo, che fosse stata eliminata anche questa espressione, perché rappresenta un eufemismo

rispetto a ciò che era nella volontà del Legislatore "costituente" dello Statuto speciale della Regione siciliana. Perché l'approdo è in direzione nettamente opposta; restano le nove province dell'ordinamento napoleonico, monarchico, eccetera. In questa Italia delle regioni, non è cambiato nulla, tanto che si parla di nuove province: Crotone, Rimini ed altre.

Quindi assistiamo ad un fenomeno di riflusso e ciò avviene anche in Sicilia, che pure è terra che favorisce le sperimentazioni. Restano in vita le vecchie nove province che lo Stato monarchico-sabaudo mutò dall'ordinamento napoleonico. Le province sono rimaste accanto all'ordinamento regionale ad ulteriore riprova che in questo Paese le riforme si fanno mettendo una cosa nuova accanto a una cosa vecchia, ma mai determinando realmente il nuovo. È stato sconfitto quel principio — faccio l'esempio della mia provincia, Messina, che vale anche per altre province — secondo cui da certe aggregazioni omogenee che erano alla base dei liberi consorzi, omogenee anche per interessi economici, in base all'iniziativa di cittadini, il cui numero era inizialmente fissato in 150.000, dovevano nascere i liberi consorzi dei comuni. Si tratta di una concezione nettamente diversa a quella cui oggi si approda, perché era l'esistenza di una realtà omogenea di base che faceva scattare il nuovo ordinamento della provincia regionale.

Tutto ciò non esiste più, è finito! Questo è l'ultimo atto legislativo e resta solo la dizione «liberi consorzi dei comuni» che, a mio avviso, in modo beffardo finisce per accreditare, se mi è consentito, come fatto rivoluzionario, una restaurazione piena e totale. Ciò che ho voluto dire e segnalare è che, si voglia o non si voglia, questa è la sconfitta chiara, netta, totale di tutte le forze di progresso, a maggior ragione ove si consideri che questa legge chiude il suo lungo *iter* mantenendo una dizione che ho definito e definisco beffarda.

ALTAMORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALTAMORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge in Aula questo disegno di legge di iniziativa governativa che in qualche modo — come ricordava poc'anzi l'onorevole Natoli — frustra l'aspirazione di diverse comunità di diventare protagoniste, in modo diverso rispet-

to al passato, di una vita amministrativa più democratica, più aperta alle esigenze nuove che, nel frattempo, sono maturate in gran parte del territorio dell'Isola.

Ricordiamo tutti che, allorquando si parlò di riforma amministrativa della Regione siciliana, si concepì questa riforma non semplicemente come il trasferimento di poteri — che pure era importante — e di funzioni dal Governo regionale alle province, ma anche come esigenza di ridisegnare una mappa delle province più rispondente ai bisogni, alle esigenze che, nel frattempo, nel corso di tutti questi decenni, erano venuti maturando nel territorio siciliano, talché era potuto avvenire che intere comunità avevano già iniziato aggregazioni sulla base di progetti culturali, di sviluppo economico e civile, che in qualche modo le coinvolgevano.

È chiaro che con questo disegno di legge si mette la parola fine — soprattutto con l'articolo 1 — a questa aspirazione delle comunità siciliane di diventare protagoniste di una nuova vita amministrativa della Regione, sulla base non solo di omogeneità di interessi, ma anche di articolazione territoriale e, quindi, in questo senso, di convergenze e di dialettica di bisogni, di caratteristiche di sviluppo civile, di sviluppo economico che in qualche modo dovevano fare della nuova provincia regionale siciliana qualcosa di diverso rispetto a quello che era stata nel passato e che, purtroppo, continuerà ad essere dopo l'approvazione di questo disegno di legge.

Le vecchie province, infatti, hanno assunto la denominazione di province regionali, ma di fatto non solo la geografia, non solo i confini, ma la loro natura resta quella che era. E questo, ripeto, lo considero come un fallimento di tutte quelle forze vive, nuove, moderne che pure sono presenti nel territorio siciliano, che pure avevano sperato in questa riforma per realizzare aggregazioni amministrative diverse. Mi rendo conto che in questi processi democratici di trasformazione, di rinnovamento, ci siano stati dei limiti, nel senso che quelle caratteristiche che, in qualche modo, la legge aveva fissato sulla riforma delle province non sono state rispettate e non sono state tenute in conto dalle comunità interessate. Tuttavia, vorrei che la Regione siciliana e l'Assemblea non mettesse la parola "fine" a questa esigenza, che cioè si desse a molte popolazioni, a molte comunità la possibilità di continuare a lavorare, a operare ed a predisporre, eventualmente con una

celerità maggiore che nel passato, con un impegno più accentuato che nel passato, tutte quelle iniziative che potrebbero metterle nelle condizioni di realizzare nuove aggregazioni territoriali.

Quindi mi permetterei di chiedere al Governo di ritirare questo disegno di legge, per avere la possibilità, insieme con le popolazioni interessate, di verificare la situazione, anche sulla base di un disegno di legge che è stato presentato nei mesi passati dal Gruppo comunista. Un disegno di legge caratterizzato da due richieste: l'abbassamento del *quorum* necessario per la costituzione della provincia regionale a 180.000 e, per situazioni particolari, a 150.000 abitanti e la riapertura dei termini entro i quali i consigli comunali potranno essere autorizzati a creare nuove aggregazioni amministrative.

Vorrei esprimere la mia profonda amarezza ed anche la mia più sofferta delusione per essere stato messo di fronte ad un'iniziativa del Governo che, in qualche modo, fa piazza pulita di tante aspirazioni, quasi sempre fondate, legittime, che rispondono a particolari esigenze e che, tuttavia, non hanno trovato, nel corso di questi ultimi anni, la possibilità di essere riconosciute.

A mio avviso, il Governo e l'Assemblea regionale dovrebbero tentare di esperire possibilità nuove per offrire a questi consigli comunali, a queste comunità, la possibilità di dire la loro parola e, comunque, di decidere il loro futuro. Quindi, esprimendo ancora una volta amarezza e delusione, vorrei invitare il Governo a ritirare questo disegno di legge, per verificare con le comunità interessate, che in questi ultimi anni hanno assunto delle iniziative, magari non coronate da successo, magari fallite, se ci sono le condizioni ultime, definitive, per la costituzione di nuove province regionali. Abbiamo il dovere di svolgere un ruolo propulsivo di questi cambiamenti, che rispondono ad esigenze profonde della popolazione siciliana.

DAMIGELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIGELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero aggiungere qualche ulteriore argomentazione a quelle testé svolte dall'onorevole Altamore, essendo fra l'altro consigliere comunale di un comune del Calatino. Mi riferisco, in particolare, al problema della

creazione di una provincia regionale che è stata indicata come nuova provincia regionale del Calatino e dell'Alto Simeto. La questione è stata a lungo dibattuta nelle sedi istituzionali ed in molti comuni sono stati indetti, dalle amministrazioni comunali, dei referendum.

Debbo dire — per quello che è lo stato delle mie conoscenze — che questa iniziativa, portata avanti da tutte le forze politiche nella zona del Calatino, non ha ottenuto il risultato sperato per due motivi fondamentali. In primo luogo, perché i termini di scadenza indicati dalla legge regionale numero 9 del 1986 non hanno consentito che il dibattito si svolgesse con la dovuta intensità e partecipazione in tutte le comunità interessate; in secondo luogo, perché il tetto della popolazione indicato dalla stessa legge per poco non veniva raggiunto dai comuni che avevano già deciso di partecipare alla formazione di questa nuova provincia.

Facendosi carico di questa e di altre situazioni esistenti nella nostra Regione, il Gruppo parlamentare al quale appartengo ha presentato una proposta legislativa che suona come emendamento alle indicazioni fornite dalla suddetta legge numero 9. Mi permetto di fare osservare al presidente della Commissione che, nel momento in cui questa proposta legislativa del Governo è stata discussa in Commissione, è stato abbinato l'esame del disegno di legge da noi presentato; quindi, se la Commissione si è pronunciata su questo tema ed anche sulle nostre proposte, dovremmo trarne un certo tipo di considerazioni. Se, invece, la Commissione non avesse, forse per dimenticanza, ritenuto di dover esaminare la nostra proposta, mi permetterei di chiedere che questo avvenga nelle sedi istituzionali come è giusto che sia.

Una volta approvato l'articolo 1 del disegno di legge, così come è congegnato e definito, ritengo, infatti, che non esisterebbero spazi perché la profonda aspirazione delle popolazioni del Calatino possa essere, in qualche modo, riscontrata.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il termine più appropriato per definire la situazione a cui questo disegno di legge mette il sigillo, sia proprio quello usato dall'onorevole Natoli nel primo intervento:

“fallimento”. Ed in effetti il disegno di legge, che si configura formalmente come un adempimento discendente tra l'altro dalla stessa legge regionale numero 9 del 1986, contemporaneamente sancisce, mette il sigillo per l'appunto, ad un fallimento politico prima ancora che ad un fallimento di carattere legislativo.

Ora, per quanto ci riguarda, con riferimento alle nuove aggregazioni sul territorio che con la legge numero 9 si intendevano consentire, abbiamo detto subito e lo abbiamo ribadito in più occasioni, tra l'altro in un convegno che abbiamo tenuto a Caltagirone, proprio durante la fase di più forte discussione che nell'area del Calatino si è verificata sulla costituenda nuova provincia regionale, che la possibilità che veniva aperta dalla legge numero 9 era, contemporaneamente, una occasione ed un rischio. L'occasione era quella di procedere ad una aggregazione su base territoriale, che non ripetesse quella che aveva portato alla costituzione delle vecchie province, cioè un disegno “a tavolino” legato alla necessità del controllo sociale da parte delle autorità centrali da un lato e, dall'altro, alle esigenze delle baronie e dei feudi clientelari o elettorali. Era l'occasione per andare ad un ridisegno che fosse frutto essenzialmente di una libera volontà da parte delle comunità locali, sulla base delle affinità storiche, culturali, economiche, per la costituzione di un nuovo organismo più democratico, più aperto alle istanze sociali, alla necessità di farsi attraversare dalle pulsioni e dalle tensioni sociali, da riformulare, ridisegnare sul territorio che fosse, contemporaneamente, organismo di riaggregazione, ma anche di programmazione dello sviluppo. Era il tentativo di mettere in piedi un ente locale e politico che contenesse in sé segni di novità e di progresso. Questa era l'occasione. Contemporaneamente però, abbiamo detto, c'era un rischio, che non era solo quello, che poi si è verificato, già insito nei meccanismi previsti dalla legge e che ne costituivano, in qualche modo, il limite più grosso: che tutto alla fine restasse come prima; ma il rischio era anche che questo nuovo ridisegno avvenisse o fosse tentato, non in vista di quelle esigenze di cui poco fa abbiamo parlato, ma in vista di un ridisegno e di un riassetto sul territorio del potere o dei poteri. E quindi che avvenisse all'insegna di una riaggregazione delle forze economiche, delle forze politiche, che potevano pensare ad una gestione del potere più vicina e quindi più disponibile per certe operazioni.

Bisogna, quindi, riflettere sul modo in cui si è sviluppato il dibattito nelle comunità locali, i tentativi che sono stati messi in campo di arrivare alla costituzione di nuove province; tra questi, sicuramente, i più significativi e più pregnanti sono stati quelli dell'area del Calatino, che, paradossalmente, non si sono realizzati nonostante la legge avesse in sé una formulazione di compromesso che consentiva proprio all'area del Calatino di andare alla costituzione della provincia regionale, e poi per l'area del Gelese e per l'area del Termitano.

La lettura di quello che è successo dimostra chiaramente che questi due elementi di cui abbiamo parlato erano tutti e due presenti, ma che il secondo ha finito con il prevalere incontrandosi con i limiti insiti nella legge numero 9, e, quindi, vanificando la portata della legge stessa. Perché si è verificata sì la crescita del dibattito, dell'attenzione e anche della tensione per ridisegnare sul territorio le aggregazioni locali, ma ha finito per essere prevalente il tentativo di ridisegno del potere sul territorio.

Da questo punto di vista, allora, se un senso può avere la richiesta di andare ad una riapertura dei termini della legge numero 9, questa dovrebbe essere però accompagnata da una riflessione attenta sui meccanismi, su quelli che noi indichiamo come i limiti insiti nella detta legge numero 9; altrimenti, non faremmo che riprodurre il dibattito, le tensioni, gli scontri che abbiamo vissuto nella fase precedente senza, in realtà, riuscire poi a fare un passo in avanti. I limiti della legge numero 9, ovviamente, non sono soltanto quelli relativi alla nuova previsione delle province regionali, ce ne sono altri: un'insufficiente caratterizzazione del fatto programmatico, un'insufficiente determinazione degli strumenti di democrazia, che pure nella legge numero 9 sono stati tentati e che, però, non sono stati attuati a livello degli enti locali, non soltanto delle province, ma anche dei comuni. Sostengo, quindi, che si può andare ad una riapertura dei termini, ma soltanto se questa si accompagna ad una ridefinizione, ad un nuovo approfondimento dei caratteri positivi che la legge numero 9 conteneva, altrimenti sarebbe soltanto una riapertura dei termini che forse consentirà ad una sola delle tre realtà che sono state individuate quali prevalenti, di arrivare alla formulazione di una nuova provincia. Anche su questo esprimo i miei dubbi, ma soprattutto sul fatto che non si riuscirà ad incidere nella sostanza dei problemi.

LOMBARDO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO RAFFAELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io intervengo per esprimere il mio punto di vista che, peraltro, è molto simile a quello espresso dai colleghi che mi hanno preceduto. Abbiamo partecipato al dibattito appassionato e convinto che si è sviluppato nella realtà territoriale del Calatino, per potere esprimere questo voto quasi di rassegnazione, che decreterebbe il fallimento di una aspirazione che pure era contemplata nella legge numero 9. Per quanto riguarda quella realtà territoriale in maniera particolare, si sono evidenziate tra comuni, nel corso di un dibattito, che è stato appassionato e non privo di momenti di tensione, affinità sul piano culturale, delle comuni tradizioni, della storia comune di un popolo, affinità sul piano geografico, affinità sul piano economico tanto forti e, nel contempo, diversità tanto profonde con altre aree oggi inserite nell'unica grande provincia di Catania, che, appunto, ponevano l'esigenza di una diversificazione, di una differenziazione, della costituzione di una realtà autonoma, di una realtà distinta.

Tanti consigli comunali di quell'area territoriale si espressero positivamente, nessuno negativamente. Complessivamente si espressero positivamente oltre centomila cittadini. Tuttavia, il termine di tempo e i limiti concernenti il tetto della popolazione, previsti dalla legge numero 9, non consentirono di concludere positivamente quel dibattito, quel grande movimento di popolo, quel movimento politico.

Per cui anch'io chiedo al Governo regionale di riconsiderare la materia, affinché il discorso possa riaprirsi per quella realtà territoriale e per le poche altre nelle quali, sussistendo particolari condizioni sociali, economiche e culturali, questo dibattito si è aperto finora infruttuosamente.

Anch'io avanzo questa richiesta augurandomi che il Governo regionale, cogliendo quanto di buono era contenuto nello spirito e nella lettera della legge numero 9, riconsideri la materia alla luce dei vari disegni di legge presentati sull'argomento dai deputati e dallo stesso Governo. Bisogna consentire l'elaborazione di una nuova normativa nella quale, peraltro, potranno trovare soddisfacimento le varie proposte

di modifica del sistema elettorale e dei confini dei collegi provinciali, la cui approvazione a tutti appare indilazionabile.

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente ed onorevoli colleghi, è uno strano destino quello della legge numero 9, una legge approvata tre anni fa che ancora oggi, a distanza di tempo, non è stata applicata nemmeno nelle parti di più facile applicazione. Comprendo l'istanza che proviene da alcune parti politiche di rivedere la legge, e non soltanto però sotto l'aspetto che riguarda la costituzione di nuove province, ma anche sotto altri e non meno importanti profili. Ma questo non impedisce, a distanza di tre anni, allo stato degli atti, di dare intanto applicazione a quella normativa che l'Assemblea nel 1986, il 9 marzo, mi pare, approvò solennemente. Si cominci col modificare le amministrazioni straordinarie creando le province regionali.

Un'altra lacuna, ed è la più macroscopica, di cui ancora non ho sentito parlare, è quella che riguarda la legge elettorale delle province: abbiamo una provincia nuova, però abbiamo una legge elettorale vecchia. È necessario, quindi, approvare una nuova legge elettorale in vista delle elezioni del 1990. In questa occasione si potrà mettere mano ad una revisione complessiva della legge numero 9, comprendendo anche quella parte cui hanno fatto cenno gli onorevoli Damigella, Altamore e Lombardo Raffaele.

Ritengo quindi che l'approvazione del disegno di legge in discussione sia un adempimento ineludibile per dare intanto certezza alle nove amministrazioni provinciali che sono costituite regolarmente, fermo restando che si potrà, in sede di iniziativa legislativa sulla legge elettorale della provincia, porre mano ad altre modifiche. Intanto facciamo un passo in avanti, altrimenti questa resterà una legge di belle intenzioni, che ha semplicemente gabbato la buona fede di tutti quegli amministratori provinciali che hanno creduto in una conquista che, poi, non si rivela tale.

PEZZINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il disegno di legge serva semplicemente a dare sul piano formale, più che su quello sostanziale, applicazione alla legge numero 9 e ritengo altresì che, nella sostanza, la legge numero 9 abbia assoluta necessità di essere rivista. Non è vero, però, che la legge non sia stata applicata, lo è stata in alcune parti che hanno un vizio di origine. Mi riferisco, ad esempio, alla normativa che attribuisce talune competenze alle giunte anziché ai consigli comunali e che ha bloccato l'attività amministrativa.

Allora, la legge numero 9 va rivista nel suo complesso, non soltanto sul piano originario, ossia rispetto al problema territoriale della istituzione di nuove province. Ero e sono ancora adesso favorevole, per esempio, a che il Calatino possa ottenere l'istituzione della provincia; purtroppo, non sono stati rispettati i limiti ed i termini previsti. La legge, quindi, va rivista nel suo complesso, perché, a mio giudizio, ha dato, nella parte in cui è stata applicata, esiti certamente negativi.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANINO, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo perfettamente conto che la legge numero 9 del 1986 ha bisogno di essere rivista. In questo senso, il Governo è impegnato, subito dopo l'assemblea dei consigli provinciali, fissata per fine marzo ad Acireale, nell'ambito della quale si aprirà un dibattito sulla "legge 9", a seguire le indicazioni che perverranno da quell'assemblea provinciale, in cui saranno rappresentati tutti i gruppi parlamentari. Tutto ciò si concretizzerà in una iniziativa legislativa che dia alle amministrazioni provinciali, perché così si debbono chiamare non essendo ancora la denominazione di provincia regionale conforme a legge, una normativa più confacente alle esigenze espresse dalle popolazioni e dai deputati dell'Assemblea regionale siciliana.

Mi rendo perfettamente conto che ci siano state delle amarezze in alcuni comprensori che auspicavano la costituzione della provincia regionale, ma la norma che prevede l'adozione delle delibere da parte dei comuni, deliberazioni che dovevano essere adottate entro il 30 giu-

gno 1987, è stata approvata dall'Assemblea regionale siciliana. In assenza delle delibere dei comuni, l'articolo 6 della legge regionale numero 9 del 1986 prevede la presentazione, da parte del Governo della Regione, di un disegno di legge che istituisce ufficialmente le province regionali, che sono quelle che sono state confermate e che non hanno avuto alcuna modifica.

Se consideriamo, fra l'altro, che la legge numero 9 prevede anche la delimitazione delle aree metropolitane e che quest'Assemblea ha avuto modo di affrontare un dibattito, impegnando il Governo della Regione, a sostituirsi, addirittura entro trenta giorni, alle amministrazioni provinciali per l'adozione delle proposte da presentare all'Assessorato regionale degli enti locali per quanto riguarda la delimitazione delle aree, si pone ora, in coerenza con il voto espresso dall'Assemblea, l'esigenza di approvare questo disegno di legge.

Resta fermo l'impegno del Governo di rivisitare la legge regionale numero 9 del 1986, recependo le istanze provenienti dalle popolazioni e dagli stessi deputati dell'Assemblea regionale siciliana.

Ritengo che l'appuntamento di fine marzo, l'assemblea dei consiglieri provinciali che si svolgerà ad Acireale, con la partecipazione dei partiti, sarà il momento che ci vedrà tutti impegnati per una riflessione e, quindi, per proporre una nuova iniziativa legislativa che ci consenta di dare risposta alle istanze manifestate dalle popolazioni interessate.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 15 marzo 1989, alle ore 10,00, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, delle interrogazioni (Rubrica «Beni culturali»):

numero 239: «Legittimità del progetto, già finanziato dalla Regione, riguardante il completamento della strada di circonvallazione dell'abitato di Caltagirone dallo svincolo San Luigi alla via Porto Salvo», dell'onorevole Piro;

numero 385: «Trasferimento al museo civico di Castelvetro dei numerosi reperti archeologici provenienti da Selinunte ed in atto conservati presso musei palermitani», dell'onorevole Cristaldi;

numero 811: «Provvidenze per l'edilizia scolastica del comune di Misterbianco», dell'onorevole Lo Giudice Diego.

III — Discussione dei disegni di legge:

1) «Norme per l'elevazione dei limiti di età per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e modifica dell'articolo 216 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali» (124/A) (Seguito);

2) «Approvazione del rendiconto dell'Amministrazione della Regione e del-

l'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1987» (578/A);

3) «Norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia» (21 - 71 - 89/A);

4) «Interventi nel settore della riscossione delle imposte dirette» (484/A);

5) «Anticipazione della Regione alle unità sanitarie locali della Sicilia» (631/A);

6) «Costituzione delle nuove province regionali» (561/A) (Seguito).

La seduta è tolta alle ore 13,00.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott.ssa Loredana Cortese

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

GUELI - PARISI - LAUDANI - LA PORTA. — «All'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza che l'Irrsae, in ottemperanza del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1984, ha bandito un concorso per aggiornatori nelle scuole medie, ha provveduto a formulare una graduatoria per aggiornatori di docenti della scuola media in base ai risultati degli scritti e non ha ancora provveduto ad iniziare il tirocinio per completare l'iter per l'abilitazione all'insegnamento nei corsi di aggiornamento; per chiedere quali iniziative intenda assumere per sbloccare tale situazione e dare agli insegnanti interessati la certezza di completare un concorso che si trascina da lungo tempo senza che siano adottati motivi validi per la sua interruzione» (658).

RISPOSTA. — «Con l'atto ispettivo indicato gli onorevoli interroganti chiedono di acquisire elementi di informazione in merito ad un concorso per aggiornatori nelle scuole medie bandito dall'Irrsae-Sicilia il cui iter procedurale risulterebbe ancora incompleto; gli stessi interroganti desiderano, altresì, conoscere quali iniziative l'Assessore regionale per la pubblica istruzione intenda assumere per sbloccare la situazione.

Si premette che a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica numero 246 del 1985, recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica istruzione, questo Assessorato provvede al finanziamento ed alla vigilanza sull'Irrsae-Sicilia, rientrando tali competenze fra quelle trasferite all'Amministrazione regionale ed attinenti al decreto del Presidente della Repubblica numero 419 del 1974.

In merito a quanto ci occupa, dalle notizie assunte, non risulta che alcun concorso per aggiornatori nelle scuole medie sia stato bandito dall'Irrsae in esecuzione di un decreto del Presidente della Repubblica datato 9 gennaio 1984,

— decreto del Presidente della Repubblica che, per altro, risulta essere inesistente — e conseguentemente nessuna graduatoria ha potuto essere completata in merito dall'Irrsae-Sicilia.

Nell'intento di fare chiarezza, si fa presente che lo stesso Irrsae in data 16 marzo 1982 deliberava lo svolgimento di un progetto, denominato Rafis, per la ricerca di animatori della formazione in servizio, e ciò a seguito di direttive del Ministero pubblica istruzione che aveva individuato nell'Irrsae il soggetto attivo per la realizzazione di un efficace coordinamento delle richieste di formazione continua del personale in servizio.

Il progetto Rafis si è svolto con le seguenti fasi:

a) comunicazione agli interessati, per il tramite dei provveditorati agli studi dell'Isola, della finalità del progetto, dei requisiti per la partecipazione e dei termini di scadenza per le richieste di adesione;

b) operazioni di selezione degli aspiranti alla frequenza dei seminari nelle nove province;

c) attuazione dei seminari di formazione in due fasi dal 2 settembre 1985 al 20 ottobre 1985 e dal 10 novembre 1986 al 5 dicembre 1987.

A conclusione del progetto, l'Irrsae ha segnalato agli uffici scolastici provinciali i nominativi di coloro che hanno frequentato i seminari previsti dal progetto per una loro eventuale utilizzazione.

Anche il progetto di cui si è detto, contrariamente a quanto affermato nell'atto ispettivo proposto, non prevedeva la figura di "insegnante nei corsi di aggiornamento" né un conseguente titolo di abilitazione.

Da quanto precede si evince, poi, chiaramente che nessun intervento poteva essere effettuato al riguardo da questo Assessorato».

L'Assessore
GENTILE RAFFAELE.

D'URSO - LAUDANI - DAMIGELLA - GULINO. — «*All'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione*, in riferimento alle vicende dell'applicazione della legge 5 agosto 1982, numero 93, per conoscere:

1) il numero di coloro che nell'anno scolastico 1978-1979 sono stati incaricati dai patronati scolastici o dai comuni del servizio di refezione scolastica o di doposcuola dopo la data di pubblicazione della legge regionale 2 gennaio 1979, numero 1, ma prima della sua entrata in vigore, per l'intero periodo di effettuazione del servizio stesso;

2) il numero di coloro che nell'anno scolastico 1978-79 sono stati incaricati dai comuni del servizio di refezione scolastica o di doposcuola dopo la data di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1979, numero 1, per l'intero periodo di effettuazione del servizio stesso;

3) il numero di coloro che, trovandosi nella condizione di cui ai precedenti numeri 1 e 2, hanno proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione dai corsi di idoneità professionale previsti dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1982, numero 93;

4) il numero delle sentenze del Tar per la Sicilia sfavorevoli all'Amministrazione eseguite e di quelle sfavorevoli non eseguite, nonché il numero delle sentenze che non sono state impugnate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

5) il numero di coloro che, pur trovandosi nella condizione di cui all'articolo 1, comma primo, della legge regionale 5 agosto 1982, numero 93, non sono stati inquadrati per difetto del titolo di studio;

6) il numero di coloro che, trovandosi nella condizione di cui al precedente numero 5, sono stati ammessi con riserva ai corsi di idoneità professionale previsti dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1982, numero 93» (1113).

RISPOSTA. — «Con l'atto ispettivo indicato gli onorevoli interroganti chiedono di acquisire una serie di precise notizie relative alla modalità di applicazione della legge regionale numero 93 del 1982.

Sulla base delle risultanze degli atti relativi al contenzioso in possesso del competente ufficio di questa Amministrazione, si forniscono

qui di seguito utili elementi di informazione ad ogni singola richiesta.

Si premette che con decreto assessoriale numero 848 del 27 maggio 1983, questa Amministrazione ha escluso dalla frequenza dei corsi di idoneità professionale previsti dall'articolo 3 della legge regionale numero 93 del 1982, per motivi diversi, 420 aspiranti con la qualifica di "segretario economo" e "insegnante di doposcuola" e 299 aspiranti con la qualifica di "ausiliario" per un totale di 649 unità.

Il personale che nell'anno scolastico 1978-79 è stato incaricato dal patronato scolastico o dal comune del servizio di refezione scolastica o di doposcuola dopo la data di pubblicazione della legge regionale numero 1 del 1979 (6 gennaio 1979), ma prima che la stessa legge entrasse in vigore (21 febbraio 1979), per l'intero periodo di effettuazione del servizio stesso, ammonta a 68 unità.

Tale personale, inizialmente escluso dalla frequenza dei corsi di idoneità previsti dalla legge, è stato successivamente ammesso con riserva alla frequenza dei corsi ed inquadrato nei ruoli comunali a seguito di decisioni favorevoli su ricorsi straordinari o giurisdizionali (numero 10 ricorsi straordinari al Presidente della Regione, numero 16 ricorsi al Tar di Catania e numero 42 al Tar di Palermo) avanzati dagli interessati.

Il personale che nell'anno scolastico 1978-79 è stato incaricato dal comune del servizio di refezione scolastica o di doposcuola, dopo la data di entrata in vigore della legge regionale numero 1 del 1979, per l'intero periodo di effettuazione del servizio, ammonta a 161 unità. Di essi numero 6 hanno avanzato ricorso straordinario al Presidente della Regione, numero 143 ricorso giurisdizionale al Tar di Catania e numero 12 al Tar di Palermo avverso il provvedimento iniziale di esclusione dai corsi previsti dall'articolo 3 della legge regionale numero 93 del 1982.

Il numero complessivo dei ricorrenti che, trovandosi nella posizione di cui al primo e al secondo punto della interrogazione proposta, hanno avanzato ricorso avverso i provvedimenti di esclusione dai corsi in argomento, è, dunque, di 229 unità (68 con incarico conferito tra il 6 gennaio 1979 ed il 20 febbraio 1979 e 161 con incarico conferito dopo il 20 febbraio 1979).

In relazione alla richiesta del numero delle sentenze del Tar per la Sicilia sfavorevoli al-

l'Amministrazione eseguite e non eseguite ed alle richieste del numero delle sentenze non impugnate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato si precisa quanto segue.

Tutti i ricorsi proposti dal personale in difetto del titolo di studio (numero 43) sono stati respinti; soltanto di due di essi, proposti da Mancarella Giuseppe e Scollo Maria, non si conosce ancora l'esito.

Tutti i ricorsi proposti dal personale con nomina compresa nel periodo di "vacatio legis" (6 gennaio-20 febbraio 1979) sono stati accolti con conseguente esecuzione delle relative sentenze ad eccezione della sentenza numero 275 del 1986 relativa ad Agnello Angela che contiene un errore materiale già evidenziato all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

Per quanto riguarda il personale con nomina posteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale numero 1 del 1979, numero 15 ricorsi sono stati respinti; numero 38 accolti ed appellati dalla Avvocatura distrettuale dello Sta-

to; numero 6 sono ancora in attesa di giudizio, numero 2 sentenze sono state eseguite (decreto assessoriale numero 868 del 31 maggio 1988 Ferlito A. Maria e Giuffrida M. Grazia) perché non appellate, per mero disguido, dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania; per un solo ricorso manca la sentenza ed altro ricorso è andato in perenzione (Chiodo Giuseppina e Spinella Giuseppa); mancano, infine, notizie del ricorso proposto da Cerneco M. Teresa.

Per concludere si precisa che il numero complessivo di coloro che, pur essendo nelle condizioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale numero 93 del 1982, non sono stati inquadrati per difetto del titolo di studio, ammonta a 43 unità, gli stessi erano stati tutti ammessi con riserva ai corsi di idoneità professionale previsti dall'articolo 3 della legge regionale 93 del 1982».

L'Assessore
GENTILE RAFFAELE.